



TESTI APPROVATI
Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2015)0076

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario di tale Convenzione¹,
- viste la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000², l'agenda di sviluppo delle Nazioni Unite per il post 2015 e le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- visti gli articoli 2, 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia³, quali adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,
- vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013, adottata dal Consiglio il 23 giugno 2014,
- vista la relazione annuale sugli aspetti principali e sulle scelte di base della PESC nel 2013, approvata dal Consiglio il 22 luglio 2014,

¹ Testi approvati, P8_TA(2014)0070.

² A/RES/55/2.

³ Documento del Consiglio 11855/2012.

- visti la relazione annuale 2014 della Commissione sulle politiche di sviluppo e assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2013 (COM(2014)0501), adottata il 13 agosto 2014, e i relativi documenti di accompagnamento,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia⁴,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,
- viste le conclusioni del Consiglio del 23 giugno 2014 sul decimo anniversario degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani⁵,
- viste le sue risoluzioni d'urgenza su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25^a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani⁶,
- vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 sulla 69^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite⁷,
- vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà⁸,
- vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sul crimine di aggressione⁹,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione¹⁰,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo¹¹,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 marzo 2011, dal titolo "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20

⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0575.

⁵ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2014)0252.

⁷ Testi approvati, P7_TA(2014)0259.

⁸ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.

⁹ Testi approvati, P8_TA(2014)0013.

¹⁰ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

¹¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0274.

- dicembre 2012 sulla moratoria sull'uso della pena di morte¹²,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo¹³,
 - vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹⁴,
 - viste le risoluzioni 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
 - vista la relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione europea delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata dal Consiglio il 13 maggio 2011,
 - visti i principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare", approvato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU) nella sua risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011,
 - visti gli orientamenti settoriali per il settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, pubblicati dalla Commissione il 17 giugno 2013,
 - vista la risoluzione del CDU, del 26 giugno 2014, che invita a creare un gruppo di lavoro intergovernativo aperto con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transazionali e di altre imprese,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali¹⁵,
 - vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea¹⁶,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali¹⁷,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali

¹² A/RES/67/176.

¹³ Testi approvati, P7_TA(2014)0206.

¹⁴ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107.

¹⁵ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

¹⁶ GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

¹⁷ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

- internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici¹⁸,
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento",
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015¹⁹,
 - vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta²⁰,
 - vista la comunicazione congiunta della Commissione e del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 5 marzo 2014 dal titolo "Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio Verso un approccio integrato dell'UE" (JOIN(2014)0008),
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);
 - vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi²¹,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014 sull'approccio globale dell'UE,
 - vista la sua raccomandazione al Consiglio del 18 aprile 2013 concernente il principio della "responsabilità di proteggere" (R2P) delle Nazioni Unite²²,
 - visto l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0023/2015),
- A. considerando che l'articolo 21 TUE ha ulteriormente rafforzato l'impegno dell'Unione europea riguardo allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune ispirata ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana, ai principi di uguaglianza e di solidarietà, al principio della promozione del diritto e della giustizia internazionali, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE, "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";
- B. considerando che l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che la politica commerciale comune è condotta nel

¹⁸ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

¹⁹ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

²⁰ Testi approvati, P7_TA(2013)0420.

²¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0394.

²² Testi approvati, P7_TA(2013)0180.

quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;

- C. considerando che il rispetto, la promozione e la tutela dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani sono le pietre miliari della politica estera e di sicurezza dell'UE; che l'universalità dei diritti umani è messa seriamente in discussione da vari regimi autoritari, in particolare nei consessi multilaterali;
- D. considerando che oltre la metà della popolazione mondiale vive ancora in regimi non democratici e che negli ultimi anni la libertà a livello mondiale ha subito un declino costante;
- E. considerando che per definire un regime democratico non è sufficiente l'organizzazione di elezioni, ma sono altresì necessari il rispetto dello Stato di diritto, della libertà di parola e dei diritti umani, un sistema giudiziario indipendente e un'amministrazione imparziale;
- F. considerando che la credibilità dell'Unione nelle sue relazioni esterne e sulla scena internazionale sarà rafforzata grazie a una maggiore coerenza tra le sue politiche interne ed esterne in materia di democrazia e diritti umani;
- G. considerando che il nuovo Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ha affermato che i diritti umani costituiranno una delle sue priorità assolute e che intende utilizzarli come mezzo di orientamento in tutte le relazioni con i paesi terzi; che ha altresì ribadito l'impegno dell'UE a promuovere i diritti umani in tutti gli ambiti delle relazioni esterne "senza alcuna eccezione"; che l'adozione del nuovo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il rinnovo del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani saranno inclusi nel programma dell'UE all'inizio del 2015;
- H. considerando che il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013, che riguarda il primo anno completo di attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE; che il 2013 è stato altresì il primo anno completo del nuovo mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; che il titolare di tale carica dovrebbe assistere l'Unione nel coordinare le sue attività per renderne più chiara e visibile l'opera di promozione del rispetto dei diritti umani nel mondo, e in particolare dei diritti delle donne;
- I. considerando che la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e gli eventi successivi al periodo cui fa riferimento ricordano duramente i gravi costi in termini umani causati dal mancato rispetto dei diritti dell'uomo; che il mancato rispetto dei diritti umani nei paesi terzi comporta conseguenze nefaste per l'UE, quando la violazione dei diritti umani e la mancanza di partecipazione democratica legittima sono causa di instabilità, fallimento degli Stati, crisi umanitarie e conflitti armati, fenomeni ai quali l'UE è tenuta a far fronte;
- J. considerando che l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace incentrato sulle Nazioni Unite è parte integrante della politica esterna

dell'Unione ed è fondato sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali;

- K. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono fedeli alleati della Corte penale internazionale (CPI) sin dalla sua istituzione, offrendole sostegno finanziario, politico, diplomatico e logistico, nonché promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma e difendendone l'integrità, al fine di potenziare l'indipendenza della Corte;
- L. considerando che nella sua risoluzione del 17 luglio 2014 il Parlamento ha ribadito il suo pieno sostegno all'adozione degli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma della CPI, compreso l'emendamento relativo al crimine di aggressione, e ha invitato l'Unione e gli Stati membri a ratificare e a recepire tali emendamenti nella legislazione nazionale; che l'emendamento relativo al crimine di aggressione aiuterà a rafforzare lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza a livello internazionale, scoraggiando l'uso illecito della forza e contribuendo pertanto in modo proattivo alla prevenzione di questa forma di crimine nonché al consolidamento di una pace duratura;
- M. considerando che la 59^a sessione della commissione delle Nazioni Unite sullo stato delle donne, che si terrà a New York dal 9 al 20 marzo 2015, sarà incentrata sul seguito da dare alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino, comprese le attuali questioni che ostacolano la sua attuazione e, di conseguenza, il conseguimento dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile, come pure sulle opportunità per conseguire la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'ambito degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) post 2015;
- N. considerando che l'istruzione primaria gratuita per tutti i bambini è un diritto fondamentale previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989; che l'istruzione dei minori e degli adulti aiuta a ridurre la povertà e la mortalità infantile e a promuovere le buone pratiche ambientali; che l'accesso all'istruzione per tutti è legato intrinsecamente all'OSM dell'uguaglianza di genere, in particolare in termini di completamento del ciclo primario; che tale obiettivo è lungi dall'essere raggiunto;
- O. considerando che in situazioni di conflitto armato le donne e i minori, anche tra rifugiati, richiedenti asilo e apolidi, sono tra i gruppi sociali più vulnerabili e che nel contesto delle crisi umanitarie aumentano considerevolmente i rischi per le adolescenti sfollate;
- P. considerando che tutti i tipi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, tra cui l'abuso sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i cosiddetti delitti d'onore, lo sfruttamento sessuale a fini di lucro e la violenza domestica, non dovrebbero mai essere giustificati da nessun punto di vista, sia esso politico, sociale, religioso, culturale o sulla base di tradizioni popolari o tribali;
- Q. considerando che vi è un chiaro legame tra la corruzione e le violazioni dei diritti umani; che la corruzione nei settori pubblico e privato pone in essere e

aggrava disuguaglianze e discriminazioni e, di conseguenza, impedisce l'equa fruizione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; che è dimostrato che gli atti di corruzione sono spesso legati a violazioni dei diritti umani, abusi di potere e mancata assunzione di responsabilità;

- R. considerando che i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali sono oggetto di gravi attacchi in tutto il mondo, al contempo le modalità con cui le imprese operano hanno un profondo impatto sui diritti dei lavoratori, delle comunità e dei consumatori all'interno e al di fuori dell'Europa; che il diritto internazionale in materia di diritti umani impone agli Stati l'obbligo di tutelare i diritti umani, di assicurare che le imprese attive nella loro giurisdizione non violino tali diritti e di garantire che le vittime abbiano accesso a efficaci forme di ricorso;
- S. considerando che la comunità imprenditoriale può svolgere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani e che tali sforzi sono auspicabili e dovrebbero essere sostenuti dalle istituzioni pubbliche in tutto il mondo; che la promozione dei diritti umani dovrebbe essere considerata una piattaforma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato;
- T. considerando che il sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+) accordato ai paesi terzi impone una clausola di rispetto delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e ai diritti del lavoro;
- U. considerando che l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) stabilisce che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, e hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento, e che il matrimonio deve essere contratto solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi;
- V. considerando che l'articolo 14 della UDHR riconosce il diritto di ogni individuo di cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi; che la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati afferma chiaramente che tutti i rifugiati hanno diritto a una protezione speciale e che nessuno Stato può espellere un rifugiato o rimandarlo in un territorio dove sarebbe vittima di persecuzioni o dove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate;
- W. considerando che l'articolo 18 della UDHR riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; che il numero di incidenti correlati alla libertà di religione o di credo è sensibilmente aumentato, come conseguenza, tra l'altro, del numero crescente di conflitti di carattere religioso;
- X. considerando che l'articolo 25 della UDHR riconosce il diritto di ogni individuo a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, in cui la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza, comprese le cure mediche; che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, il trattato in materia di diritti umani più ampiamente ratificato, celebra il suo 25° anniversario; che la risoluzione 26/28 del CDU chiede che il prossimo forum sociale del CDU sia incentrato sull'accesso ai farmaci nel contesto del diritto di ciascuno di godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile; che l'atto costitutivo dell'Organizzazione mondiale

della sanità (OMS) prevede che il godimento del miglior stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche e condizione economica o sociale;

- Y. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'aumento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare e condizioni meteorologiche più estreme, accresceranno le sfide legate all'instabilità globale e, di conseguenza, la minaccia di gravi violazioni dei diritti umani;
- Z. considerando che l'accesso all'acqua potabile sicura e a strutture igienico-sanitarie è un diritto umano, che deriva dal diritto a un tenore di vita adeguato ed è intrinsecamente legato al diritto di godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile, nonché al diritto alla vita e alla dignità umana; che circa 2,6 miliardi di persone, vale a dire la metà del mondo in via di sviluppo, non hanno accesso neppure a una semplice latrina "migliorata" e che 1,1 miliardi di persone non hanno alcun accesso all'acqua potabile;
- AA. considerando che la presente relazione, anche se elaborata in risposta alla relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 adottata dal Consiglio, rappresenta un'analisi previsionale delle attività dell'Unione in questo settore; che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sulle relazioni annuali precedenti e sul riesame della strategia dell'UE in materia di diritti dell'uomo, ha sottolineato la necessità di una riflessione continua sulle sue pratiche relative all'integrazione dei diritti umani nelle sue attività, al seguito da dare alle risoluzioni d'urgenza sulle violazioni della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto e al controllo del rispetto delle clausole sulla democrazia e i diritti umani in tutti gli accordi stipulati dall'UE con paesi terzi;

Centralità dei diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione

1. rammenta che il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che l'UE "pone la persona e la dignità umana al centro della sua azione";
2. invita tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, compresi i partner strategici, e in tutte le dichiarazioni e le riunioni ad alto livello; sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace, coerente e uniforme della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in linea con i chiari obblighi previsti dall'articolo 21 TUE e dal quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia; si congratula con il nuovo VP/AR per aver apertamente espresso il proprio chiaro impegno a favore dell'attuazione di tali principi;
3. sottolinea l'importanza che gli Stati membri dell'Unione si esprimano con una sola voce a sostegno dell'indivisibilità, dell'inviolabilità e dell'universalità dei diritti umani e, in particolare, della ratifica di tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani stabiliti dalle Nazioni Unite; invita l'Unione a sostenere l'indivisibilità e l'inviolabilità dei diritti umani, compresi quelli sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, conformemente all'articolo 21 TUE; invita l'Unione a promuovere ulteriormente le norme universali in materia di diritti umani quale base per il proprio impegno con i

paesi terzi e le organizzazioni regionali, nell'ambito dei dialoghi politici e relativi ai diritti umani e dei negoziati commerciali;

4. accoglie con favore la decisione della Commissione di mettere lo Stato di diritto al centro del processo di allargamento; esorta l'UE a monitorare attentamente l'attuazione delle disposizioni a tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze durante l'intero processo di allargamento;
5. mette in guardia, tuttavia, sulle conseguenze indesiderate di una continua estensione dell'elenco dei diritti umani e dell'inclusione di questioni controverse di natura ideologica o politica, dato che ciò potrebbe ridurre il sostegno generale all'idea stessa di universalità e indivisibilità dei diritti umani;
6. osserva che, in aggiunta alle sofferenze umane, l'UE dovrebbe altresì prendere atto di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei diritti umani laddove la violazione di tali diritti e la mancanza di partecipazione democratica legittima sono causa di instabilità, corruzione, fallimento degli Stati, crisi umanitarie o conflitti armati, fenomeni che rischiano di compromettere gli sforzi profusi dall'Unione nella sua politica di sviluppo e ai quali l'UE o gli Stati membri sono tenuti a far fronte nell'ambito della politica estera e di sicurezza; accoglie favorevolmente, a tale proposito, i recenti sforzi dell'UE finalizzati a includere le violazioni dei diritti umani nel suo quadro di allarme rapido legato alla prevenzione delle crisi; chiede, tuttavia, un'azione preventiva più forte ed esorta il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a elaborare uno strumento di prevenzione delle crisi basato sui diritti umani da aggiungere all'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e da includere nella prossima strategia di sicurezza europea riveduta;
7. ritiene che l'UE, comprese le sue delegazioni, debba individuare i segnali di preallarme, come la repressione delle minoranze e le violazioni dei diritti umani, che sono indice di potenziali conflitti e catastrofi umanitarie; invita l'UE a mettere a punto le migliori prassi per la promozione e la tutela dei diritti umani nelle situazioni post catastrofe e post conflitto, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle donne e ai minori, nonché ad altri gruppi vulnerabili, mettendo a disposizione dati e adottando misure pertinenti con riferimento concreto alle persone con disabilità, elaborando piani per la prevenzione delle catastrofi che contemplino le persone con disabilità, formando il personale di servizio interessato e offrendo ricoveri di emergenza e siti per i soccorsi in caso di catastrofe che siano accessibili, nonché con un'attenzione all'integrazione della dimensione dei diritti umani nelle operazioni di soccorso, ripresa e ricostruzione, rispettando i principi umanitari di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza e l'approccio all'assistenza umanitaria basato sui bisogni;
8. incoraggia l'Unione a garantire che vi sia una sinergia tra le opportunità di sostegno offerte dallo strumento di stabilità, dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e dal Fondo europeo per la democrazia;
9. esprime profonda preoccupazione per l'aumento di gravi violazioni dei diritti umani derivante dal terrorismo in tutto il mondo; rinvia a una relazione del 2014 che indicava un aumento del 62% dell'attività terroristica dal 2012 al 2013 e un

aumento da 15 a 24 dei paesi dove il terrorismo ha provocato più di 50 morti; esorta il VP/AR e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in considerazione dell'aumento dell'attività terroristica, a collaborare più strettamente e in modo più efficiente con i governi per combattere tutte le forme di terrorismo;

10. sostiene che la negazione del genocidio e di altri crimini contro l'umanità, oltre agli atti di razzismo, xenofobia o odio religioso, costituiscono una chiara violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dovrebbero pertanto essere condannati;
11. invita il VP/AR Federica Mogherini e i ministri degli Esteri dell'UE a iscrivere regolarmente all'ordine del giorno del Consiglio "Affari esteri" la discussione sugli sforzi compiuti dall'Unione per ottenere il rilascio di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti politici e altri che esercitano i loro diritti in modo pacifico;

La relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo quale strumento di segnalazione per la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e di democrazia

12. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013; invita il VP/AR ad assumere per il futuro l'impegno di partecipare a due discussioni annuali dedicate alla politica di promozione dei diritti umani e della democrazia dell'UE durante le sedute plenarie del Parlamento, di presentare la relazione dell'UE e di rispondere alla relazione del Parlamento;
13. considera deplorabile il fatto che la Commissione non abbia dato una risposta scritta alla summenzionata risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo 2012 e ritiene che tali risposte scritte siano estremamente importanti ai fini della cooperazione interistituzionale in tale settore e che non possano essere sostituite dalla discussione in Aula, che concede meno tempo alla riflessione e alla risposta sistematica a tutti i punti sollevati dal Parlamento;
14. elogia il SEAE e la Commissione per i loro resoconti completi e chiari relativi alle azioni intraprese dall'Unione durante il periodo di riferimento; ribadisce tuttavia che le relazioni nazionali, in particolare, dovrebbero prevedere un quadro generale delle principali tendenze positive e negative e valutare l'efficacia delle azioni dell'UE; osserva che una segnalazione pubblica più accurata, basata in particolare su priorità e indicatori identificati in tali strategie riservate dell'UE in materia di diritti umani incoraggerebbe una maggiore coerenza nell'attuazione della condizionalità in materia di diritti umani o nella valutazione dell'impatto delle politiche dell'Unione su tali diritti;
15. resta del parere che le istituzioni dell'Unione dovrebbero adoperarsi congiuntamente per migliorare il formato della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo affinché possa raggiungere un vasto pubblico conservando al contempo la sua completezza in quanto relazione sull'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia;

ribadisce la sua disponibilità a prendere parte a una cooperazione attiva e costruttiva tra le istituzioni dell'UE nell'ambito della preparazione delle relazioni future; ribadisce la sua richiesta relativa all'inclusione nella relazione annuale di una sezione sull'attuazione del piano d'azione da parte degli Stati membri;

Attuazione del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE

16. ribadisce la sua valutazione positiva del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio nel 2012, quale tappa fondamentale per aprire nuove prospettive nell'elaborazione delle politiche e riconfermare l'impegno dell'Unione rispetto all'obbligo previsto dal trattato di integrare i diritti umani in tutte le politiche esterne dell'UE "senza alcuna eccezione";
17. ricorda che i diritti umani sono diventati una componente essenziale dell'azione esterna dell'Unione nonché un aspetto concreto dell'identità di quest'ultima nelle sue relazioni bilaterali, multilaterali e istituzionali;
18. apprezza gli sforzi compiuti dal SEAE e dalla Commissione per riferire al Parlamento europeo sull'attuazione del primo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; invita il VP/AR e il SEAE ad associare gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento, la società civile e le organizzazioni regionali e internazionali all'analisi e alle consultazioni finalizzate all'adozione di un nuovo piano d'azione che entri in vigore all'inizio del 2015; accoglie favorevolmente le discussioni volte a meglio definire le priorità degli obiettivi nel nuovo piano d'azione e a migliorare la leggibilità, l'efficacia e la coerenza di questo strumento della politica esterna dell'UE; avverte tuttavia che non sarebbe opportuno ridurre l'ambito del piano d'azione o abbassare il livello di ambizione per quanto riguarda l'integrazione sistematica dei diritti umani in tutti i settori di politica dell'UE;
19. incoraggia tutte le parti coinvolte nell'azione esterna dell'UE ad assumere la titolarità della politica esterna dell'Unione relativamente ai diritti umani e dei diversi strumenti ad essa associati, nonché a garantire che si tenga conto di tali diritti in maniera trasversale, fra l'altro organizzando regolari attività formative sul tema destinate ai funzionari interessati;
20. esprime particolare preoccupazione quanto all'attuazione dell'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico di "porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i partner strategici"; sollecita pertanto una particolare attenzione da parte del VP/AR e del SEAE affinché tale impegno sia rispettato e sia garantita l'integrazione sistematica dei diritti umani e della democrazia nelle relazioni dell'UE con i partner strategici, in contesti centrali quali le riunioni al vertice e le conclusioni del Consiglio; raccomanda inoltre all'UE, in caso di gravi violazioni dei diritti umani da parte di un paese partner con cui è stato siglato un accordo, di adottare misure più efficaci ai fini dell'applicazione delle sanzioni del caso, quali sancite dalle clausole in materia di diritti umani dell'accordo, compresa una possibile sospensione (temporanea) dello stesso;

21. invita il VP/AR, in coordinamento con tutti gli altri Commissari, a elaborare un programma che integri sistematicamente i diritti umani in varie attività dell'UE, in particolare nei settori dello sviluppo, della migrazione, dell'ambiente, dell'occupazione, della protezione dei dati in Internet, del commercio, degli investimenti, della tecnologia e degli affari;
22. si compiace che il VP/AR abbia dichiarato pubblicamente la necessità di rivedere la strategia dell'UE nei confronti di tutti i suoi partner strategici, comprese la Cina e la Russia, e lo invita a considerare prioritari i diritti umani in detti paesi nel corso del suo mandato, chiarendo che le gravi violazioni di tali diritti rappresentano una minaccia per le relazioni bilaterali tra l'UE e i suoi partner strategici;

Mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

23. riconosce l'importanza del mandato conferito al primo rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani e si congratula con l'attuale titolare del mandato per il lavoro svolto finora; incoraggia il RSUE a continuare ad accrescere la visibilità dell'Unione e l'impegno che ha contratto con le pertinenti organizzazioni multilaterali e i meccanismi regionali attivi nel settore dei diritti umani (le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'Unione africana e l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica), a promuovere le priorità tematiche chiave dell'Unione espresse negli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, ad adoperarsi per l'emancipazione della società civile nel mondo, a contribuire all'integrazione, alla coerenza, all'uniformità e all'efficacia della politica dell'Unione in materia di diritti umani, e a trovare il giusto equilibrio tra diplomazia silenziosa e pubblica; riconosce la necessità di conferire maggiore visibilità al ruolo del RSUE per i diritti umani, il quale, supportato dai vari servizi interni alle istituzioni dell'UE ai fini di un buon coordinamento, deve disporre del potere d'iniziativa e poter prendere la parola pubblicamente;
24. invita il Consiglio ad adottare, come principio generale, la prassi che consiste nell'includere in modo sistematico la cooperazione con il RSUE per i diritti umani nel mandato dei futuri rappresentanti speciali geografici;
25. chiede che la carica di RSUE per i diritti umani sia mantenuta in vista di una sua trasformazione in una funzione permanente, dotata dei mezzi adeguati per svolgere pienamente i suoi compiti, tra cui l'impiego della diplomazia pubblica;

Coerenza interna/esterna della politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia

26. sottolinea che la politica dell'UE in materia di diritti umani deve essere coerente nel rispettare gli obblighi derivanti dal trattato, garantire la coerenza tra le azioni interne ed esterne, ed evitare la disparità di criteri; chiede pertanto l'adozione delle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" sui diritti umani con riferimento ai partner strategici; chiede inoltre, in tale contesto, che siano fissate

soglie minime comuni oltre le quali gli Stati membri e i funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare alle controparti dei partner strategici le loro preoccupazioni in materia di diritti umani, tenendo presenti nel contempo le circostanze legate alla situazione di ciascun paese;

27. sottolinea che la coerenza dell'azione dell'Unione nei confronti dei paesi terzi è condizione essenziale per la sua credibilità e quindi per la sua efficacia, e che le divergenze e le incongruenze rendono tale azione meno valida e fanno sì che le opinioni dell'UE sui diritti umani rimangano inascoltate; ricorda che, nonostante le numerose difficoltà incontrate, la coerenza resta un obiettivo prioritario della politica esterna che deve essere al centro del mandato di tutti gli attori di tale politica;
28. reputa essenziale, d'altro canto, che i requisiti in materia di diritti umani fissati dall'Unione e applicabili nel quadro delle sue relazioni con i paesi terzi si applichino anche agli Stati membri; ricorda, a tale proposito, che il Parlamento europeo approva una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;
29. invita il SEAE a rafforzare la gestione, il controllo e la responsabilità dei fondi dell'UE per la difesa dei diritti umani;
30. sottolinea le notevoli sfide poste dall'annessione della Crimea da parte della Russia e dalla prosecuzione del coinvolgimento militare nell'Ucraina orientale; sottolinea altresì che questa politica di aggressione non fa che confermare la deriva della Russia verso un regime autoritario, accompagnata da un peggioramento della situazione dei diritti umani all'interno del paese; fa osservare che la Russia rappresenta ora una "sfida strategica" per l'UE e che non rispetta più i criteri del partenariato strategico;
31. invita l'UE ad affrontare in modo efficace le sfide interne in materia di diritti umani, ad esempio la situazione dei rom, il trattamento dei profughi e dei migranti, la discriminazione delle persone LGBTI, le condizioni di detenzione e la libertà dei mezzi di comunicazione negli Stati membri, così da mantenere credibilità e coerenza nella politica esterna in materia di diritti umani; ritiene deplorabile che la minoranza rom continui a essere oggetto di discriminazione, razzismo ed esclusione sociale sia nell'Unione europea che nei paesi dei Balcani occidentali candidati all'adesione o in Turchia; osserva a tale proposito che il rispetto dei diritti delle minoranze è tra le sfide chiave individuate nella strategia di allargamento della Commissione per il 2014-2015;

Strumenti di politica dell'UE in materia di diritti umani

Strategie nazionali in materia di diritti umani e ruolo delle delegazioni UE

32. si compiace con il SEAE per il positivo completamento del primo ciclo di strategie nazionali in materia di diritti umani, che sono state fortemente incentrate sulla titolarità a livello delle delegazioni UE; si rammarica tuttavia che continui a sussistere una mancanza di trasparenza per quanto riguarda il contenuto delle strategie nazionali, e in particolare che non vi sia

un'informazione adeguata del Parlamento europeo; chiede ancora una volta che siano divulgate quanto meno le principali priorità di ciascuna strategia nazionale e che il Parlamento abbia accesso alle strategie, in un contesto appropriato, così da consentire un livello adeguato di controllo; esorta il SEAE ad adottare indicatori che servano a valutarne l'efficacia e a trattare più esplicitamente le sezioni nazionali della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo come relazioni di attuazione sulle strategie nazionali; rammenta l'impegno dell'UE a garantire che le strategie nazionali in materia di diritti umani siano prese in considerazione a tutti i livelli del processo di adozione delle politiche con i paesi terzi, compresi i dialoghi politici e sui diritti umani;

33. sottolinea la necessità per le delegazioni UE di elaborare una relazione annuale sulle loro attività nel settore dei diritti umani;
34. accoglie positivamente la rete, quasi completata, dei punti di contatto sui diritti umani e degli ufficiali di collegamento per i difensori dei diritti umani presso le delegazioni UE; invita il VP/AR e il SEAE a elaborare chiari orientamenti operativi riguardo al loro ruolo in seno alle delegazioni, così da consentire loro di realizzare appieno il proprio potenziale, creare norme credibili ed evitare incoerenze tra le delegazioni UE;
35. incoraggia ad approfondire la cooperazione tra le reti diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni UE nel mondo, al fine di contribuire alle riflessioni dei gruppi di lavoro sui diritti umani nei paesi terzi;
36. invita il SEAE a garantire che i casi dei difensori dei diritti umani incarcerati siano trattati in tutte le riunioni di alto livello tra l'UE e i paesi terzi, comprese quelle del Consiglio di cooperazione/Consiglio di associazione; insiste affinché tutte le strategie nazionali in materia di diritti umani UE-paesi terzi includano una sezione sui difensori dei diritti incarcerati;
37. rammenta l'impegno a integrare i diritti umani in tutte le valutazioni d'impatto dell'UE; insiste sull'importanza di tale impegno al fine di garantire che l'UE rispetti, tuteli e realizzi i diritti umani, e che le sue politiche e attività esterne siano pensate e attuate in modo tale da consolidare i diritti umani al di fuori dei suoi confini; invita l'UE, attraverso una migliore consultazione e un migliore coordinamento con la società civile e le proprie istituzioni, a migliorare la qualità e la sistematicità delle sue valutazioni d'impatto sui diritti umani;

Dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani

38. ribadisce il proprio sostegno a favore di dialoghi specifici in materia di diritti umani quali strumenti della politica dell'UE in tale settore, a condizione che non costituiscano un fine in sé, ma che siano un mezzo per garantire impegni e risultati specifici della controparte; riconosce l'importanza di avviare un dialogo specificamente dedicato ai diritti umani, in particolare con paesi che presentano seri problemi sotto tale profilo; sottolinea tuttavia la necessità che l'UE tragga chiare conclusioni politiche quando il dialogo in materia di diritti umani non porta a risultati positivi a causa della mancanza di disponibilità della controparte a impegnarsi in buona fede o della mancanza di un reale impegno di riforma, e che ponga l'accento sulla diplomazia pubblica per evitare di compromettere la

credibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani presso l'opinione pubblica; sconsiglia inoltre di dissociare le discussioni sui diritti umani dai dialoghi politici di alto livello; insiste affinché i singoli casi di difensori dei diritti umani a rischio di incarcerazione o già detenuti, oppure di prigionieri politici, siano effettivamente trattati dall'UE in modo responsabile e trasparente; chiede, in caso di gravi violazioni dei diritti umani, che la questione sia posta al centro del dialogo politico a tutti i livelli;

39. esorta il SEAE a mettere a punto un meccanismo globale di revisione per contribuire a valutare i dialoghi alla luce del mancato raggiungimento di risultati significativi e tangibili; sollecita l'UE a rafforzare i propri parametri di riferimento per contribuire a misurare la riuscita dei dialoghi e a renderli più efficaci, cosa che contribuirebbe ad avvicinare i paesi con gravi problemi nel settore dei diritti umani agli standard adottati al riguardo a livello internazionale; sollecita altresì l'UE, alla luce, ad esempio, del mancato raggiungimento di risultati significativi e tangibili nel quadro del dialogo UE-Cina sui diritti umani, nonché dei recenti sviluppi a Hong Kong, a ripensare la propria strategia in materia di diritti umani e ad adottare un approccio più coerente, unificato e strategico in materia;
40. deplora che, a causa della varietà di strutture, formati, periodicità e metodi impiegati, nonché del carattere riservato di questi scambi, non esista un reale meccanismo di controllo e di analisi di tali dialoghi, e che manchino gli indicatori di avanzamento; raccomanda che si chiariscano gli obiettivi di ciascun dialogo e che se ne valutino i risultati in consultazione con il Parlamento europeo;
41. esorta il SEAE a continuare ad attivarsi con tutti i paesi con cui intrattiene attualmente dialoghi sui diritti umani richiedendo impegni concreti alle rispettive autorità e dando regolarmente un seguito alle richieste da esse sollevate durante le consultazioni;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

42. accoglie positivamente l'adozione da parte del Consiglio degli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione della libertà di religione o di credo, in entrambi i casi durante l'anno di riferimento 2013, nonché degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline, nel 2014;
43. ribadisce che l'adozione di orientamenti non deve introdurre una selettività nel sistema dei diritti umani, giacché i principi di universalità e indivisibilità devono rimanere centrali; invita la Commissione a definire, congiuntamente al Parlamento europeo e a rappresentanti della società civile, i criteri per la selezione delle tematiche che sono oggetto di tali orientamenti, così da chiarire il processo di selezione;
44. invita la Commissione a completare gli orientamenti, che dovrebbero stabilire obiettivi, criteri, mezzi, calendari e indicatori nonché a includere un riesame regolare, armonizzandone il contenuto e il formato onde migliorarne la

leggibilità; ricorda a tale proposito la recente raccomandazione formulata dal Parlamento europeo affinché l'attuazione degli orientamenti in materia di tortura sia efficace e orientata al risultato;

45. raccomanda una maggiore partecipazione degli attori della società civile all'elaborazione, alla valutazione e alla revisione degli orientamenti;
46. esorta il SEAE e il Consiglio a intraprendere azioni adeguate per attuare e valutare gli orientamenti dell'UE a livello nazionale; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a impegnarsi inoltre nella formazione continua e nella sensibilizzazione del personale del SEAE e delle delegazioni UE, così come dei diplomatici nazionali, al fine di assicurare che gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani abbiano gli effetti desiderati nella definizione delle politiche sul terreno;

Politiche dell'UE a sostegno della democratizzazione e delle elezioni

47. sottolinea che i regimi democratici sono caratterizzati non solo dall'organizzazione di elezioni, ma anche dal rispetto dello Stato di diritto, dalla libertà di parola, dal rispetto dei diritti umani, da un sistema giudiziario indipendente e da un'amministrazione imparziale; invita la Commissione e il SEAE ad appoggiare i processi democratici avviati nei paesi terzi; sottolinea, a tale proposito, che è importante dare seguito ai resoconti e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale, utilizzandoli come parte dell'impegno dell'UE a sostegno della democrazia con il paese interessato e dando mandato all'osservatore in capo di svolgere un ruolo speciale nel controllo di follow-up dell'attuazione delle raccomandazioni, quale parte coerente dell'approccio globale di sostegno alla democrazia del Parlamento europeo e con il supporto degli organi permanenti dell'Istituzione; rileva il ruolo positivo che possono svolgere le missioni di osservazione elettorale dell'UE al fine di garantire la credibilità di quest'ultima in quanto partner;
48. invita l'UE a continuare ad adoperarsi per definire le migliori pratiche in questo campo, onde sostenere e consolidare i processi di democratizzazione; incoraggia lo sviluppo di strumenti sia politici che operativi da applicare nei paesi prioritari per integrare nell'approccio dell'UE, in modo coerente, flessibile e credibile, le misure in materia di diritti umani e i provvedimenti a sostegno della democrazia, comprese misure di prevenzione dei conflitti e di mediazione;
49. sottolinea che la transizione politica e la democratizzazione devono essere combinate con il rispetto dei diritti umani, la promozione della giustizia, la trasparenza, la responsabilità, la riconciliazione, lo Stato di diritto e la creazione di istituzioni democratiche; chiede all'UE di sostenere sistematicamente i parlamenti eletti in modo libero ed equo; sottolinea la necessità di investire nei dialoghi politici tra partiti al governo e partiti all'opposizione;
50. ricorda che, in seguito alle primavere arabe, l'Unione europea ha ridefinito la propria politica di vicinato nei confronti del sud del Mediterraneo e ha insistito sul ruolo della società civile e sul principio "più progressi, più aiuti" al fine di sviluppare partenariati più solidi con i paesi vicini e accompagnare le loro riforme e transizioni democratiche;

51. è del parere che l'approccio "più progressi, più aiuti" finalizzato al miglioramento dei risultati dovrebbe guidare le relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, che l'Unione dovrebbe concedere uno status avanzato ai paesi partner solo se vengono soddisfatti chiari requisiti in materia di diritti umani e democrazia, e che non dovrebbe esitare a congelare questo status se detti requisiti non sono più soddisfatti;
52. chiede un impiego efficace delle nuove tecnologie e del Web mondiale per rendere le informazioni sui diritti umani e la democrazia, nonché sui programmi dell'UE, quanto più possibile accessibili alle persone di tutto il mondo;
53. accoglie positivamente i lavori finora condotti su paesi pilota da nove delegazioni UE per rafforzare la coerenza del sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione, quali varati nelle conclusioni del Consiglio del 2009 e 2010 e poi integrati nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 2012;
54. chiede alla Commissione e al SEAE di rafforzare il loro coordinamento con il Parlamento europeo per quanto concerne la seconda generazione di paesi pilota, in modo da assicurare che tutte le istituzioni dell'UE partecipino e associno la loro esperienza nell'efficace perseguimento del sostegno alla democrazia nei paesi terzi;
55. si congratula con il Fondo europeo per la democrazia per il lavoro efficace svolto a livello della promozione della democrazia nei paesi nostri vicini ed è favorevole a una cauta estensione del suo mandato ad altre società che lottano per la democratizzazione; invita gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà e impegno, ad alimentare il bilancio del Fondo con finanziamenti sufficienti, al fine di garantire un sostegno il più flessibile ed efficace possibile agli attori locali del cambiamento democratico;
56. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle donne nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nel sostegno alla prevenzione dei conflitti e nel consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politiche; osserva inoltre, a tale riguardo, che le raccomandazioni contenute nelle relazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE riguardanti una piena ed equa partecipazione delle donne al processo elettorale dovrebbero essere prese in considerazione e portare a iniziative concrete;
57. rammenta che l'allargamento è stato lo sforzo di democratizzazione più riuscito dell'UE e sottolinea che i negoziati con i Balcani occidentali restano lo strumento principale per aiutare tali paesi a creare società democratiche a pieno titolo;

Il sostegno dell'UE ai difensori dei diritti umani

58. accoglie positivamente le conclusioni del Consiglio dedicate ai difensori dei diritti umani in occasione del 10° anniversario degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; elogia, inoltre, la Commissione per aver fatto un uso più intenso dei finanziamenti dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) allo scopo di fornire un'assistenza d'emergenza a difensori dei diritti umani in situazioni di immediato pericolo; incoraggia la Commissione

a continuare a ricercare nuovi sistemi per sostenere i difensori dei diritti umani; ricorda in questo contesto l'importanza del Fondo europeo per la democrazia quale strumento di promozione e di tutela degli attivisti pro-democrazia, dei blogger e dei giornalisti di tutto il mondo;

59. deplora il fatto che la persecuzione e l'emarginazione dei difensori dei diritti umani continuino a essere una tendenza diffusa in tutto il mondo, in particolare nei paesi che non accettano l'universalità dei diritti umani;
60. invita l'UE a prestare un'attenzione particolare alla questione dei difensori dei diritti umani detenuti in tutto il mondo e alla necessità, per l'Unione, di adoperarsi maggiormente sul piano collettivo per garantire il rilascio di tali persone istituendo, tra l'altro, un gruppo di lavoro interno del Parlamento europeo che si tenga aggiornato, grazie a una stretta collaborazione con la società civile, sui casi degli attivisti detenuti in tutto il mondo;
61. ribadisce il suo invito al SEAE a continuare a proteggere le ONG, i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile, i giornalisti e gli avvocati potenziando l'efficacia dei dialoghi UE riguardanti i diritti umani e promuovendo le priorità tematiche e gli orientamenti dell'Unione in tale materia; incoraggia in questo contesto l'organizzazione di campagne volte a raggiungere i difensori dei diritti umani anche nelle aree più remote dei paesi terzi, così da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di politica dell'Unione;
62. invita il SEAE e la Commissione a garantire la disponibilità di sovvenzioni dell'UE e di altri programmi non solo per le grandi ONG, ma anche per rafforzare le capacità locali; esorta pertanto a ridurre gli oneri burocratici preservando, nel contempo, la responsabilità nelle procedure di candidatura e in quelle contabili, e incoraggia a tenere conto della crescente pressione che grava sulla società civile a causa di regimi repressivi; chiede un approccio più pragmatico nei confronti delle società in transizione verso la democrazia, per garantire il sostegno delle organizzazioni e delle persone adeguate;
63. chiede che il SEAE e le delegazioni UE avviino un dialogo politico autentico e pragmatico con i difensori dei diritti umani e le ONG, volto a trovare il modo migliore di sostenere un contesto che sia favorevole alla loro attività; chiede che l'UE potenzi la sua diplomazia attiva nei paesi terzi e rafforzi la posizione dei punti focali per i diritti umani al fine di integrare sistematicamente detti diritti nell'attività politica quotidiana delle pertinenti delegazioni UE, menzionando sistematicamente i nomi dei prigionieri politici, seguendo i processi, visitando le carceri e assicurando il follow-up dei casi in questione; sottolinea la necessità che l'UE utilizzi la diplomazia pubblica per sostenere i difensori dei diritti umani e chieda il rilascio degli attivisti detenuti; insiste affinché i rappresentanti ad alto livello dell'UE, in particolare il VP/AR, il Presidente del Consiglio, i Commissari, i rappresentanti speciali dell'Unione e i funzionari dei governi degli Stati membri, incontrino sistematicamente i difensori dei diritti umani, segnatamente in occasione delle loro missioni in paesi in cui la società civile è sotto pressione;
64. invita il VP/AR e i ministri degli Esteri dell'Unione europea a tenere una sessione annuale del Consiglio "Affari esteri" dedicata alla discussione degli

sforzi compiuti dall'UE per ottenere il rilascio di difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti politici e altre persone che esercitano i propri diritti in modo pacifico, prestando particolare attenzione ai casi sollevati nelle risoluzioni del Parlamento europeo riguardanti i dibattiti su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

Il sostegno dell'UE ai diritti umani universali e alle organizzazioni multilaterali per i diritti umani

65. ricorda l'impegno del Parlamento e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo a sostenere un solido sistema multilaterale per i diritti umani sotto l'egida delle Nazioni Unite, compresi il Terzo Comitato dell'Assemblea generale, il Consiglio per i diritti umani, l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani, e le attività correlate delle agenzie specializzate dell'ONU, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nonché le procedure speciali dell'ONU;
66. rammenta l'importanza delle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti umani e della loro attuazione da parte dei paesi interessati, in merito al rispetto e al consolidamento dei diritti umani quali valori e principi basilari;
67. ricorda la sua posizione inequivoca, che ufficializza la sua partecipazione alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come espresso nella sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulle priorità dell'UE all'UNHRC; reputa indispensabile mantenere la prassi di inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sedute del Consiglio per i diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e deplora che nel 2014 tale prassi sia stata interrotta;
68. ribadisce l'importanza che l'UE partecipi attivamente a tutti i meccanismi per i diritti umani dell'ONU, in particolare al Terzo Comitato dell'Assemblea generale e al Consiglio per i diritti umani; incoraggia gli Stati membri dell'UE ad agire in tal senso, co-patrocinando risoluzioni e facendosene promotori, partecipando attivamente a dibattiti e a dialoghi interattivi e rilasciando dichiarazioni; appoggia vigorosamente la crescente prassi dell'UE di attuare iniziative transregionali;
69. sottolinea ancora una volta l'importanza di un coordinamento e di una cooperazione efficaci tra il SEAE, la Commissione, il Parlamento e gli Stati membri in materia di diritti umani; incoraggia il SEAE, in particolare tramite le delegazioni dell'Unione di New York e Ginevra, a rafforzare la propria coerenza sulla base di consultazioni tempestive e concrete, al fine di presentare la posizione dell'UE "con una sola voce";
70. ricorda l'importanza dell'azione dell'UE in seno all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel momento in cui quest'ultima si appresta a stilare il bilancio dei suoi 40 anni di esistenza; incoraggia il rafforzamento dei legami tra l'UE, l'OSCE e il Consiglio d'Europa;
71. rammenta altresì l'importanza del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa in materia e la necessità per l'UE di aderire rapidamente alla Convenzione europea

dei diritti dell'uomo come previsto dai trattati;

72. ribadisce l'importanza di integrare i lavori svolti a New York e Ginevra nel contesto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del Terzo Comitato e del Consiglio per i diritti umani nelle pertinenti attività interne ed esterne dell'UE, al fine di assicurarne la coerenza;

La politica dell'UE in materia di giustizia penale internazionale e Corte penale internazionale

73. ribadisce il suo pieno sostegno alle attività della Corte penale internazionale (CPI) volte a porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi, che sono motivo di preoccupazione per la comunità internazionale, e a offrire giustizia alle vittime dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio; permane vigilante riguardo a ogni tentativo di minare la legittimità o l'indipendenza della Corte; ricorda il ruolo fondamentale della Corte nel duplice processo di giustizia e riconciliazione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con la Corte e a offrirle un forte sostegno diplomatico e politico nelle relazioni bilaterali e in tutti i consessi, comprese le Nazioni Unite; esprime preoccupazione per il fatto che diversi mandati d'arresto non siano ancora stati eseguiti; invita l'UE, i suoi Stati membri e i rappresentanti speciali dell'UE a promuovere attivamente la CPI, l'esecuzione delle sue decisioni e la lotta contro l'impunità per i reati contemplati dallo Statuto di Roma; considera il crescente numero degli Stati aderenti come uno sviluppo importante per rafforzare l'universalità della Corte; accoglie favorevolmente la ratifica dello Statuto di Roma da parte della Costa d'Avorio a febbraio 2013, ma deplora che nessuno Stato abbia ratificato lo Statuto nel 2014; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma, al fine di ampliare l'accesso alla giustizia per le vittime di gravi crimini ai sensi del diritto internazionale; invita gli Stati membri dell'UE, in quanto Stati parte dello Statuto di Roma della CPI, a fornire a quest'ultima le risorse necessarie affinché possa esercitare il proprio mandato in modo equo ed efficace; incoraggia l'UE a continuare a fornire assistenza alla giustizia penale internazionale e alla CPI, anche sostenendo gli attori della società civile attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);
74. reitera il suo invito alla creazione di un rappresentante speciale dell'Unione europea per la giustizia internazionale e il diritto umanitario internazionale, onde conferire a tali temi l'importanza e la visibilità che meritano, far avanzare efficacemente l'agenda dell'UE e integrare la lotta contro l'impunità in tutte le azioni esterne dell'UE;
75. deplora il fatto che lo Statuto di Roma della CPI non sia ancora stato incluso nell'elenco del nuovo regolamento SPG relativo alle convenzioni necessarie per ottenere lo status SPG+; osserva che un certo numero di candidati allo status SPG+ (ad esempio, l'Armenia e il Pakistan) non sono parti dello statuto o non lo hanno ratificato; ribadisce la sua raccomandazione di inserire lo Statuto di Roma in un futuro elenco delle convenzioni;
76. ribadisce il suo invito all'UE di adottare una posizione comune in merito al reato di aggressione e agli emendamenti di Kampala e invita gli Stati membri ad

allineare rapidamente le loro legislazioni nazionali con le definizioni contenute negli emendamenti di Kampala e con gli altri obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, al fine di consentire indagini nazionali e la prosecuzione da parte di Stati membri nonché di rafforzare la cooperazione con la Corte;

77. chiede a tutti gli Stati membri, in vista del 100° anniversario del genocidio armeno, di riconoscerlo e li incoraggia, insieme alle istituzioni europee, a contribuire ulteriormente al riconoscimento del genocidio armeno;
78. esorta il SEAE a diffondere le buone prassi in materia di diritti, protezione e sostegno delle vittime di reati e violenza nei paesi terzi e a scambiare politiche anticorruzione con i paesi terzi dato che la corruzione è spesso l'anticamera dell'impunità e l'origine dell'ingiustizia nei confronti delle vittime;

L'azione dell'UE contro la pena di morte

79. ribadisce la propria opposizione univoca alla pena capitale e incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare a condurre una politica di alto profilo volta all'abolizione della pena di morte a livello mondiale; esorta il SEAE a rimanere vigilante riguardo agli sviluppi in tutti i paesi e a utilizzare tutti gli strumenti di influenza di cui dispone;
80. esprime il suo pieno sostegno alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del dicembre 2014, dal titolo: "Moratoria sull'uso della pena di morte"²³;
81. invita l'UE a continuare ad avvalersi della cooperazione e della diplomazia per perseguire l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi possibili a livello mondiale, in linea con gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, e a garantire che il diritto a un giusto processo sia pienamente rispettato per tutte le persone che rischiano l'esecuzione, senza ricorso alla tortura e ad altri maltrattamenti per estorcere confessioni;
82. esprime la propria preoccupazione alla luce del riportato aumento nel numero di esecuzioni nel mondo dal 2012 al 2013, malgrado il fatto che le esecuzioni siano confinate a una sempre decrescente minoranza di paesi; chiede che l'UE prenda le debite iniziative riguardo al tasso costantemente elevato delle esecuzioni capitali in Cina e in Iran, alla ripresa delle esecuzioni in Indonesia, Kuwait, Nigeria e Vietnam, alle esecuzioni di minori in Iran, Arabia Saudita e Yemen nel 2013, nonché al netto aumento delle esecuzioni riportate in Iraq e Arabia Saudita;
83. accoglie con favore la ripresa, negli Stati Uniti, del dibattito sull'arbitrarietà e la suscettibilità all'errore della pena capitale, della campagna volta a porre fine al trasporto dall'Europa agli Stati Uniti di sostanze utilizzate per le esecuzioni e dell'abolizione della pena di morte da parte dello stato del Maryland nel 2013; incoraggia il VP/AR, il rappresentante speciale dell'UE e il SEAE ad atti varsi presso il governo federale statunitense e i governi nazionali al fine di accelerare l'eliminazione della pena di morte negli Stati Uniti, per rafforzare la

²³ A/RES/69/186.

cooperazione transatlantica a livello internazionale e far avanzare in modo credibile i diritti umani, la giustizia internazionale e la democrazia;

84. incoraggia la Commissione a utilizzare la nuova flessibilità offerta dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per esplorare nuovi modi di fare campagna per l'abolizione della pena di morte e sostenere azioni volte a prevenire sentenze capitali o esecuzioni;
85. sottolinea l'importanza che l'UE continui a monitorare le condizioni in cui si svolgono le esecuzioni nei paesi che ancora praticano la pena di morte e a sostenere una riforma giuridica e costituzionale che porti alla piena e totale abolizione;
86. rammenta la sua ferma convinzione che la pena di morte, in quanto violazione del diritto all'integrità personale e alla dignità umana, sia incompatibile con il divieto di pena crudele, disumana o degradante in virtù del diritto internazionale e invita il SEAE e gli Stati membri a riconoscere formalmente tale incompatibilità e adattare di conseguenza la politica dell'UE sulla pena capitale; sottolinea l'esigenza di interpretare i pertinenti orientamenti sulla pena capitale e sulla tortura come trasversali;

L'azione dell'UE contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

87. esorta il VP/AR e il SEAE, alla luce delle continue informazioni sulla diffusione di prassi di tortura e abusi nel mondo, ad intensificare gli sforzi dell'UE nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; ribadisce le sue preoccupazioni che l'azione dell'UE in tale ambito resti largamente insufficiente e sia inferiore agli impegni previsti dagli orientamenti dell'UE sulla tortura; chiede, in particolare, maggiore sostegno dell'UE per la creazione e il rafforzamento di meccanismi nazionali e regionali per la prevenzione della tortura; prende atto della proposta di regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2014)0001), che risponde alla sua risoluzione del 17 giugno 2010;
88. rammenta che, ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma della CPI, la tortura commessa sistematicamente o su larga scala può costituire un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; sottolinea che il principio della responsabilità di proteggere conferisce alla comunità internazionale una responsabilità speciale che essa è chiamata a esercitare;
89. incoraggia il SEAE a rivolgere un'attenzione minuziosa alle conclusioni per paese del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, del sottocomitato istituito nell'ambito del protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura e del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, e a trattare queste preoccupazioni in modo sistematico con i paesi interessati e in dichiarazioni pubbliche; invita il SEAE, in particolare le delegazioni dell'UE, e gli Stati membri, in particolare le ambasciate in loco, ad intensificare

l'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; invita l'Unione e gli Stati membri a potenziare il controllo sul commercio dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti, nonché sull'esportazione delle tecnologie e dei beni a duplice uso;

90. sottolinea il fatto che i membri dei gruppi vulnerabili, quali le minoranze etniche, linguistiche e religiose, sono molto spesso esposti alla tortura o a maltrattamenti durante la detenzione e, pertanto, richiedono un'attenzione particolare;
91. condanna le esportazioni da parte di imprese europee di prodotti e armi che potrebbero essere utilizzati a fini di tortura e per altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ivi compreso nel quadro della repressione di manifestazioni; sostiene, a tale proposito, il processo di revisione del regolamento (CE) n. 1236/2005;
92. ribadisce l'importanza di meccanismi di controllo efficaci su taluni farmaci che possono essere impiegati per le esecuzioni e per apparecchiature che possono essere utilizzate per la tortura; invita la Commissione a far fronte alle restanti lacune nel regolamento introducendo una clausola onnicomprensiva di uso finale che vieti l'esportazione di qualsiasi farmaco che potrebbe essere impiegato a fini di tortura o di esecuzione;
93. invita l'Unione e i suoi Stati membri ad adoperarsi per la ratifica da parte di tutti i paesi terzi della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006;

I diritti umani negli accordi commerciali dell'UE e in altri accordi internazionali

94. invita l'UE ad accertarsi che gli accordi commerciali con i paesi terzi favoriscano il loro sviluppo economico e sociale e garantiscano una buona gestione delle loro risorse naturali, in particolare della terra e dell'acqua; ribadisce la sua richiesta di includere sistematicamente clausole sui diritti umani vincolanti, applicabili e non negoziabili in tutti gli accordi internazionali dell'UE, compresi gli accordi commerciali e di investimento, conclusi e da concludere con paesi terzi; e chiede una migliore consultazione del Parlamento europeo nelle prime fasi del processo di negoziazione degli accordi commerciali e di investimento, il controllo efficace dell'applicazione delle clausole sui diritti umani e che il Parlamento sia tenuto informato sugli aspetti degli accordi attinenti ai diritti umani;
95. sottolinea che la politica commerciale contribuisce al conseguimento degli obiettivi globali dell'UE e che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, la politica commerciale dell'UE dev'essere condotta "nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione"; e che, a norma dell'articolo 3 del TUE, l'Unione "contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni

Unite";

96. invita la Commissione a tenere conto, in sede di elaborazione della sua futura strategia commerciale, dell'importante ruolo del commercio e degli accordi internazionali nella promozione dei diritti umani sulla scena internazionale;
97. insiste sulla necessità di proseguire la cooperazione e il dialogo a livello multilaterale in materia di diritti umani fra l'Unione europea e, in particolare, l'Organizzazione mondiale del commercio e le Nazioni Unite, al fine di assicurare un quadro commerciale multilaterale che contribuisca al rispetto dei diritti dell'uomo;
98. ricorda che l'SPG presuppone il rispetto dei principi delle convenzioni internazionali sui diritti umani e delle norme fondamentali del lavoro da parte dei paesi beneficiari, e prevede un regime speciale di preferenze tariffarie supplementari per promuovere la ratifica e l'effettiva attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro, la tutela ambientale e la buona governance; rammenta che il mancato rispetto di tali condizioni può comportare la sospensione del regime commerciale; ricorda l'importanza di effettuare un controllo regolare e una valutazione dell'attuazione delle convenzioni internazionali da parte dei paesi che beneficiano dell'SPG+;
99. si compiace dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del sistema SPG riveduto; ricorda che nel sistema di preferenze generalizzate è stato mantenuto l'SPG+ e che il requisito per i paesi che chiedono di beneficiare dell'SPG+ è di impegnarsi a cooperare pienamente e senza riserve con le organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rispetto delle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e ai diritti dei lavoratori;

Imprese e diritti umani

100. deplora la perdurante assenza, a livello mondiale, di un approccio globale alle modalità di rispetto delle norme in materia di diritti umani da parte delle imprese, il che consente a taluni Stati e ad alcune imprese di non tenere conto di tali regole; sottolinea pertanto la necessità di adottare norme sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI); sostiene vigorosamente l'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite; invita, in particolare, la Commissione ad adottare misure efficaci volte a rendere operativo il quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare e rimediare", proposto da John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani; ribadisce l'importanza di promuovere i principi della RSI, anche per le imprese che operano fuori dai confini dell'UE, nonché di garantire il rispetto della RSI lungo l'intera catena di approvvigionamento, in particolare per quanto concerne il commercio illegale di legname, il traffico di specie selvatiche e il commercio dei minerali provenienti da zone di conflitto; è convinto che le imprese europee, le loro controllate e i loro fornitori dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nella divulgazione delle norme internazionali relative alle attività economiche e ai diritti umani a livello globale;
101. chiede che la Commissione e il SEAE incoraggino le delegazioni dell'UE in

tutto il mondo ad attivarsi presso le imprese europee al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e per garantire che il tema "imprese e diritti umani" sia iscritto tra i punti chiave negli inviti a presentare proposte a livello locale dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); invita gli Stati membri a controllare che le imprese soggette al diritto nazionale non si sottraggano al rispetto dei diritti umani e delle norme sociali, sanitarie e ambientali cui sono soggette quando si installano o conducono le proprie attività in un paese terzo;

102. richiama l'attenzione sulla strategia dell'UE per la responsabilità sociale delle imprese per il periodo 2011-2014, che invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali per l'applicazione dei principi guida dell'ONU in materia di imprese e diritti umani; ribadisce il proprio invito alla Commissione a riferire regolarmente sull'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite da parte degli Stati membri, anche nei loro piani d'azione nazionali; deplora l'assenza di progressi da parte della Commissione nel rispondere alla richiesta del Parlamento di proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'UE di garantire che le loro transazioni non sostengano i responsabili di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani;
103. ribadisce che le imprese europee debbono dar prova di debita diligenza onde garantire che le loro operazioni rispettino i diritti umani, ovunque vengano condotte; sottolinea l'importanza di informazioni significative sull'impatto sociale, ambientale e in termini di diritti umani, da parte dei progetti sostenuti dalle istituzioni finanziarie europee; insiste sulla necessità che tali istituzioni garantiscano la conformità delle loro attività con l'articolo 21 del TUE che prevede, tra l'altro, l'obbligo di rispettare i diritti umani;
104. osserva che le imprese non dovrebbero considerare tale quadro come una sfida, bensì come un'opportunità per creare un nuovo potenziale di attività nelle regioni che necessitano maggiormente di investimenti sostenibili e responsabili, e un mezzo per contribuire al rispetto dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo;
105. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che le aziende di proprietà di cittadini di paesi terzi o di Stati terzi stabilite negli Stati membri non sostengano i perpetratori di conflitti o gravi violazioni dei diritti umani, comprese le moderne forme di schiavitù come la tratta degli esseri umani e la loro occupazione in condizioni odiose;
106. invita la Commissione e il SEAE a prendere iniziative decise per migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani connessi a operazioni commerciali al di fuori dell'UE; sottolinea altresì la necessità di introdurre mezzi di ricorso efficaci volti a sanzionare le imprese colpevoli di violazioni dei diritti umani e a prevedere il risarcimento delle vittime di dette violazioni;
107. invita l'Unione europea a impegnarsi nel dibattito emergente su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante riguardante imprese e diritti umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite;

108. rammenta le quattro norme fondamentali e universali in materia di lavoro, ancorate agli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ovvero la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato, sfruttamento e schiavitù; l'abolizione del lavoro minorile; e l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione;
109. ricorda, in particolare, l'assoluta necessità di rispettare la libertà sindacale e di combattere tutte le forme di repressione in questo ambito, compreso l'assassinio di sindacalisti;
110. osserva con profonda preoccupazione che, stando all'OIL, circa 21 milioni di persone, tra uomini, donne e bambini, sono vittime di una qualche forma di schiavitù; sottolinea la necessità di affrontare i diritti umani in modo olistico e indivisibile, ponendo l'accento sia sui diritti civili e politici, che su quelli economici, sociali, culturali e ambientali, e impegnandosi in modo vincolante in tal senso, poiché senza tali diritti non può esserci sviluppo; sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde della povertà; evidenzia l'obbligo di rispettare le norme internazionali del lavoro, in linea con la realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL; ritiene che le questioni sociali debbano occupare un ruolo più centrale nelle relazioni esterne dell'UE; si rammarica, a tale proposito, che l'UE non disponga di un formula standard per una "clausola sociale", da inserire in tutti gli accordi commerciali esterni; esorta pertanto l'UE ad incorporare un capitolo sullo sviluppo e una clausola sociale che rifletta le norme fondamentali del lavoro dell'OIL in tutti i suoi accordi commerciali esterni;
111. osserva che il deterioramento della situazione della sicurezza nel mondo e l'aggravarsi della crisi finanziaria dopo il collasso del 2008 sono all'origine di un aumento del lavoro minorile nei paesi più poveri del mondo e potrebbero avere implicazioni sul piano legale e in termini di reputazione per le imprese che importano beni dai paesi in via di sviluppo; esorta l'Alto rappresentante/vicepresidente e il SEAE a continuare a sostenere il programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile, in particolare nei paesi in via di sviluppo in cui un numero deplorabile di minori è costretto a lavorare per arrotondare il reddito familiare;

L'azione dell'UE per garantire la libertà di espressione dei diritti online e offline e per limitare l'impatto delle tecnologie di sorveglianza sui diritti umani

112. riconosce che la rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha trasformato il contesto in cui si esercita la libertà di espressione e di accesso alle informazioni in tutto il mondo, generando sia grandi vantaggi, sia serie preoccupazioni; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione da parte del Consiglio, nel maggio 2014, degli orientamenti specifici dell'UE in materia di libertà di espressione online e offline;
113. ribadisce che la libertà di espressione e la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono elementi essenziali per una democrazia sostenibile, massimizzando il coinvolgimento della società civile e rafforzando i diritti dei cittadini, e risultano pertanto imprescindibili per garantire la trasparenza e la responsabilità nella vita pubblica;

114. chiede un maggiore sostegno in ambiti quali la promozione della libertà dei mezzi di comunicazione, la protezione dei giornalisti e dei blogger indipendenti, la riduzione del divario digitale e la promozione di un accesso privo di restrizioni all'informazione e alla comunicazione, come pure di un accesso a Internet non soggetto a censure (libertà digitale);
115. invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il controllo e a condannare in modo chiaro e rapido tutte le limitazioni alla libertà di espressione, compreso il ricorso aggressivo alle leggi penali in materia di diffamazione e ad altre leggi restrittive, a criteri restrittivi o a procedure macchinose per l'accesso all'iscrizione in qualità di giornalista o a qualsiasi professione correlata ai mezzi di comunicazione, nonché alla creazione di sedi dei media, e ad adottare iniziative forti per sostenere un migliore accesso alle informazioni di pubblico interesse;
116. condanna tutte le restrizioni alla comunicazione digitale, compresa la chiusura di siti Web e il blocco di account personali, quando hanno come obiettivi la società civile, gli attivisti per le libertà civili e la libertà dei mezzi di comunicazione;
117. esprime preoccupazione per la proliferazione e diffusione di tecnologie di controllo, sorveglianza, censura e filtraggio, che costituiscono una crescente minaccia per gli attivisti dei diritti umani e la democrazia nei paesi autocratici e sollevano anche inquietanti interrogativi circa il diritto alla privacy nei paesi democratici, anche quando sono utilizzati con finalità legittime quali la lotta contro il terrorismo, la sicurezza dello Stato o l'applicazione della legge;
118. riconosce che produttori importanti di tecnologie di intrusione e sorveglianza, che possono essere utilizzate per violazioni dei diritti umani e per attaccare l'infrastruttura digitale europea, si trovano in Europa; invita la Commissione a rivedere il sistema europeo di controllo sulle esportazioni per evitare che tecnologie pericolose cadano nelle mani sbagliate;
119. loda la Commissione per la pubblicazione, nel giugno 2013, degli orientamenti settoriali per il settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; resta tuttavia preoccupato dinanzi al commercio di prodotti e servizi volti a negare l'accesso a Internet, a consentire la sorveglianza di massa e il controllo del traffico Internet e delle comunicazioni mobili, a filtrare i risultati delle ricerche o a intercettare conversazioni private; ricorda la comunicazione della Commissione, del 24 aprile 2014, dal titolo "Revisione della politica di controllo delle esportazioni: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo che cambia" (COM(2014)0244) che, tra le altre cose, riconosce i problemi legati ai diritti umani incontrati nell'esportazione di taluni tipi di TIC; chiede pertanto alla Commissione di riflettere su come migliorare tale situazione ai fini dell'eventuale adozione di orientamenti aggiornati sul controllo delle esportazioni;
120. invita la Commissione a continuare a sostenere le iniziative connesse allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie per la sicurezza digitale, per conferire un ruolo più incisivo ai difensori dei diritti umani fornendo loro meccanismi sicuri

per la raccolta, la cifratura e l'archiviazione al fine di evitare il controllo da parte di governi repressivi;

Il sostegno dell'UE alla società civile e alla libertà di riunione e di associazione

121. esprime la propria profonda preoccupazione riguardo alla contrazione del margine d'azione legittimo per la società civile in molti paesi del mondo; ritiene che una società civile libera costituisca uno dei fondamenti per la tutela e il sostegno dei diritti umani e dei valori democratici in tutte le società; accoglie con favore, a tale proposito, tutti i programmi dell'UE finalizzati alla formazione di giovani professionisti di paesi terzi e alla semplificazione dei programmi di scambio per gli studenti dei paesi terzi, in quanto promuovono la partecipazione attiva dei giovani al rafforzamento della democrazia e contribuiscono in modo efficace allo sviluppo della società civile;
122. invita l'Unione e i suoi Stati membri a migliorare il controllo su tutte le restrizioni alla libertà di riunione e di associazione, tra cui il divieto di organizzazioni della società civile, l'uso aggressivo delle leggi penali sulla diffamazione e di altre leggi restrittive, gli obblighi di registrazione e di rendiconto eccessivi, le regole troppo restrittive in materia di finanziamenti esteri e il divieto alle ONG di impegnarsi in attività politiche o di avere contatto con stranieri, e a condannare tali restrizioni tempestivamente e senza ambiguità;
123. invita l'UE e i suoi Stati membri a sollevare la questione delle violazioni della libertà di riunione e associazione a ogni livello del dialogo politico, anche al livello più elevato, qualora altre forme di dialogo, compreso quello sui diritti umani, non siano riuscite ad apportare un miglioramento concreto sul campo; esorta l'UE e i suoi Stati membri a utilizzare tali dialoghi per sollevare singoli casi preoccupanti, in particolare tutti i casi relativi a persone che sono incarcerate solo per avere esercitato il loro diritto di riunione pacifica e associazione;
124. incoraggia i rappresentanti delle delegazioni dell'Unione e delle ambasciate degli Stati membri a monitorare i processi dei difensori dei diritti umani e di tutti coloro che sono detenuti esclusivamente per avere esercitato il diritto di riunione pacifica e associazione e, se del caso, a condannare pubblicamente il mancato rispetto del diritto a un processo equo;
125. invita l'UE a fare del rispetto e della promozione della libertà di riunione e associazione priorità essenziali nel quadro del futuro piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, e a definire azioni specifiche a tale proposito, dal momento che la libertà di riunione e la libertà di associazione costituiscono elementi fondamentali della democrazia e di una società aperta;
126. ribadisce che approva il fatto che la maggior parte dei finanziamenti dell'EIDHR siano destinati al sostegno dei difensori dei diritti umani e delle azioni della società civile in tutto il mondo e sostiene lo sviluppo di fondi per la difesa legale al fine di aiutare i giornalisti e gli attivisti perseguitati ad avere accesso a un avvocato e a un processo equo;
127. sottolinea l'importanza degli istituti nazionali per i diritti umani a livello

nazionale ai fini del controllo e della sensibilizzazione in materia di diritti umani, come pure per garantire mezzi di ricorso alle vittime di violazioni; invita l'UE a sviluppare una politica a sostegno degli istituti nazionali per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi, e a renderla prioritaria nell'ambito dell'assistenza esterna, in particolare nel quadro dello strumento europeo di vicinato;

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo

128. condanna tutte le violenze e discriminazioni fondate sull'ideologia, sulla religione o sulle convinzioni personali, come sancito dall'articolo 10 TFUE; esprime profonda preoccupazione per le continue notizie di violenze e discriminazioni contro minoranze religiose in tutto il mondo, compreso il Medio Oriente; sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo è un diritto umano fondamentale, correlato ad altri diritti umani e libertà fondamentali, e comprende il diritto di credere o non credere, il diritto di professare o meno una religione o un credo così come e il diritto di adottare un credo di propria scelta, di cambiarlo, abbandonarlo o tornare a farlo proprio, come sancito dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
129. invita l'Unione e i suoi Stati membri a garantire che le minoranze religiose siano rispettate in tutto il mondo, in particolare in Medio Oriente, dove i cristiani, tra cui i cattolici, gli armeni apostolici, i copti e gli yazidi, nonché le minoranze musulmane, sono perseguitati dall'ISIS e da altri gruppi terroristici;
130. condanna fermamente gli attacchi contro i cristiani in vari paesi del mondo ed esprime solidarietà alle famiglie delle vittime; è profondamente preoccupato per il numero crescente di episodi di repressione, discriminazione, intolleranza e attacchi violenti nei confronti delle comunità cristiane, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente; invita altresì i governi a portare dinanzi alla giustizia tutti i responsabili; è profondamente preoccupato per la situazione attuale dei cristiani in Corea del Nord, Somalia, Siria, Iraq, Afghanistan, Arabia Saudita, Pakistan, Uzbekistan, Yemen, Nigeria e molti altri paesi, dove i cristiani vivono nel timore di essere uccisi, torturati, stuprati e rapiti e vedono le loro chiese danneggiate o distrutte;
131. esprime profonda preoccupazione per la situazione delle persone appartenenti alla minoranza dei musulmani rohingya in Myanmar/Birmania, a cui viene negata la cittadinanza del Myanmar/Birmania e che subiscono sistematicamente violazioni dei diritti umani e persecuzioni; ricorda la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla situazione dei musulmani rohingya²⁴;
132. accoglie favorevolmente l'adozione, durante l'anno di riferimento 2013, degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo e invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione all'attuazione di tali orientamenti sia nei fori internazionali e regionali che nell'ambito delle relazioni bilaterali con i paesi terzi, concentrandosi in particolare sulla situazione vulnerabile degli apostati; loda il

²⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0286.

nuovo VP/AR per avere affermato che la libertà di religione o di credo costituisce una delle priorità nell'ambito dei diritti umani; incoraggia il VP/AR e il SEAE a impegnarsi in un dialogo permanente con le ONG, i gruppi religiosi o di credo e i leader religiosi;

133. accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea a promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nell'ambito dei consessi internazionali e regionali, tra cui le Nazioni Unite, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri meccanismi regionali; esorta l'UE a continuare a presentare la sua risoluzione annuale sulla libertà di religione o di credo in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e a sostenere il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo;

Diritti delle donne e delle ragazze

134. accoglie con favore il sostegno dell'UE alle risoluzioni delle Nazioni Unite sulle questioni di genere, in particolare sull'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, sulla discriminazione nei confronti delle donne e sul ruolo della libertà di espressione e di opinione nell'emancipazione femminile, come pure alle dichiarazioni delle Nazioni Unite sul matrimonio forzato e precoce e sulle mutilazioni genitali femminili;
135. invita l'UE a partecipare attivamente alla 59^a sessione della Commissione sulla condizione delle donne e a continuare a lottare contro ogni tentativo di minare la Piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite in relazione, tra l'altro, all'accesso all'istruzione e alla salute quali diritti umani fondamentali e ai diritti sessuali e riproduttivi;
136. deplora il fatto che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare riguardo alla loro salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, rimangano a tutt'oggi un campo di battaglia ideologico e invita l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere i diritti inalienabili delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e all'autonomia decisionale per quanto concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria e all'aborto sicuro e legale, la libertà dalla violenza, compresa la mutilazione genitale femminile, i matrimoni infantili, precoci e forzati e lo stupro coniugale.
137. conferma nuovamente la propria condanna di ogni tipo di abuso e violenza contro le donne e le ragazze, in particolare la violenza sessuale utilizzata come arma da guerra e la violenza domestica; invita di conseguenza tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a firmare e ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; invita l'UE in quanto tale a prendere misure per aderire alla Convenzione, al fine di garantire la coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'Unione in materia di violenza contro le donne e le ragazze;
138. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i governi fingano di non vedere casi inumani di abusi sessuali nei confronti di donne, in un momento in cui una donna su tre in tutto il mondo sperimenterà la violenza nel corso della propria vita; esorta il SEAE a stabilire ulteriori buone prassi sulla lotta agli stupri e alla violenza sessuale contro le donne nei paesi terzi, al fine di

affrontare le cause profonde di tale problema;

139. sottolinea che è importante che le autorità si impegnino a realizzare campagne educative rivolte agli uomini, e in particolare alle generazioni più giovani, al fine di prevenire e progressivamente eliminare tutti i tipi di violenza basata sul genere; sottolinea l'esigenza di provvedere a che gli operatori sanitari, i funzionari di polizia, i magistrati e i giudici, sia nell'UE che nei paesi terzi, ricevano adeguata formazione per dare assistenza e aiuto alle vittime di violenza;
140. sottolinea che la violenza basata sul genere, comprese le pratiche nocive dettate dalle consuetudini e dalle tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali e in particolare della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona;
141. rileva che la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è un importante strumento internazionale vincolante e che quindi l'adesione a essa di un numero sempre crescente di paesi contribuirà in modo significativo allo sviluppo di una politica integrata per la protezione e il rafforzamento dei diritti delle vittime e per la promozione della cooperazione internazionale in questo settore;
142. invita il Consiglio a includere la questione degli aborti "selettivi" negli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne; incoraggia la Commissione e il Consiglio a sviluppare metodi e indicatori per la raccolta dei dati su questo fenomeno, e invita il SEAE a includere questa questione nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie nazionali in materia di diritti umani;
143. sottolinea l'importanza di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione nelle comunità in cui vengono praticati mutilazione genitale femminile, abusi sessuali sulle giovani ragazze, matrimoni precoci e forzati, femminicidi e altre violazioni dei diritti umani basate sul genere, nonché di coinvolgere nell'elaborazione e nell'attuazione di tali campagne i difensori dei diritti umani che operano già per porre fine a tali pratiche; ricorda che i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mancata applicazione di un'età minima legale per il matrimonio costituiscono non solo una violazione dei diritti dei minori, ma anche un vero e proprio freno all'emancipazione delle donne;
144. condanna fermamente il ricorso, come tattica di guerra, a violenze sessuali contro le donne e le ragazze quali lo stupro di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le forme di persecuzione basate sul genere, inclusa la mutilazione genitale femminile, la tratta, il turismo sessuale, i matrimoni precoci e forzati, i delitti d'onore e tutte le altre forme di violenza sessuale di gravità paragonabile; resta particolarmente preoccupato a questo riguardo per la situazione, ad esempio, nella regione dei Grandi Laghi in Africa e in Siria; esprime il proprio sostegno ai lavori di UN Women, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, e al rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti; accoglie con favore il fatto che il Premio Sacharov 2014 sia stato assegnato al dottor Denis Mukwege per la sua lotta straordinaria per proteggere le ragazze e le donne vittime di violenze sessuali durante i conflitti armati;

145. richiama l'attenzione sull'inclusione dei reati connessi al genere e dei reati di violenza sessuale nello Statuto di Roma in quanto crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi rispetto al genocidio o alla tortura; accoglie positivamente, in tale contesto, la risoluzione 2106 del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla prevenzione della violenza sessuale nei conflitti, adottata il 24 giugno 2013, che ribadisce che la CPI svolge un ruolo chiave nella lotta contro l'impunità per i crimini sessuali e di genere; invita l'UE a sostenere pienamente l'attuazione di questi principi;
146. ricorda inoltre l'impegno dell'UE a integrare i diritti umani e le questioni di genere nelle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune, in conformità con le risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; ribadisce, a tale proposito, il suo appello all'UE e ai suoi Stati membri affinché sostengano, nel processo di costruzione di una riconciliazione sostenibile, la partecipazione sistematica delle donne in quanto componente essenziale dei processi di pace, e riconoscano la necessità di integrare le prospettive di genere nella prevenzione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace, nell'assistenza umanitaria nonché nei processi di ricostruzione post-bellica e di transizione democratica;
147. ritiene che la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale politico sia una questione che riguarda i diritti fondamentali e la democrazia, valori che dovrebbero mettere in luce la capacità dei governi di dedicare pienamente la loro attenzione ai processi di costruzione e mantenimento della democrazia; accoglie con favore i sistemi di parità stabiliti per legge e le quote di genere e chiede di promuovere quanto prima il necessario processo legislativo;
148. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere la piena partecipazione delle donne al processo decisionale politico ed economico, in particolare nei processi di costruzione della pace, transizione democratica e risoluzione dei conflitti; incoraggia gli Stati membri, la Commissione e il SEAE a concentrarsi sull'emancipazione economica e politica delle donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendo il loro coinvolgimento nelle imprese e nell'attuazione di progetti regionali e progetti di sviluppo locale;
149. sottolinea la necessità di garantire alle donne in Europa e nel resto del mondo il diritto di poter operare liberamente ogni scelta individuale al pari degli uomini, senza alcuna imposizione ideologica, politica o religiosa;

Diritti umani e corruzione

150. ricorda che la corruzione costituisce una violazione dei diritti umani e che l'UE ha rivendicato la competenza per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);
151. si rammarica che non sia ancora stato dato alcun seguito alla richiesta rivolta dal Parlamento al VP/AR di presentare un piano d'azione UE contro la corruzione, al fine di controllare efficacemente le raccomandazioni dell'UNCAC, tra le quali l'obbligo per gli Stati contraenti di pubblicare e diffondere le informazioni sulla corruzione, di stabilire canali per la segnalazione di violazioni e di creare un quadro giuridico adeguato per la protezione dei testimoni e per le attività

della società civile in questo settore;

152. incoraggia Europol a sviluppare un maggior numero di partenariati strategici e operativi con i paesi terzi per combattere più efficacemente la corruzione e la criminalità organizzata;
153. invita la Commissione a sviluppare meccanismi finanziari innovativi al fine di attuare le riforme fiscali e rafforzare la lotta contro la corruzione, i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale; esorta, in tale contesto, a prendere in considerazione partenariati pubblico-privato, a combinare sovvenzioni e prestiti e ad assistere i paesi in via di sviluppo affinché mobilitino meglio le proprie risorse nazionali; segnala l'appello a favore di un'imposta internazionale sulle transazioni finanziarie, che potrebbe fungere da fonte supplementare di finanziamenti per lo sviluppo, e ricorda agli Stati membri che hanno già convenuto l'introduzione di un'imposta nazionale sulle transazioni finanziarie e assunto l'impegno di destinare una parte del gettito al finanziamento di beni pubblici globali, fra cui lo sviluppo;
154. osserva che i paesi terzi che presentano contestualmente una governance debole e un massiccio flusso di aiuti registrano anche un tasso di corruzione superiore che, di conseguenza, dirotta gli aiuti allo sviluppo dall'obiettivo perseguito e pregiudica il consolidamento dei diritti umani; invita il SEAE ad appoggiare programmi di sviluppo in cui gli aiuti umanitari e la trasparenza vadano di pari passo, con l'obiettivo di promuovere i diritti umani nei paesi terzi;
155. ribadisce la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di sostenere l'istituzione di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui reati finanziari, la corruzione e i diritti umani;

Tratta di esseri umani

156. condanna l'attività illecita della tratta di esseri umani, la tratta di esseri umani ai fini dell'espanto degli organi e qualsiasi altra attività di sfruttamento che viola il diritto all'integrità fisica e infligge violenza; insiste sulla necessità di lottare contro la tratta degli esseri umani, di cui la maggior parte delle vittime sono donne che vengono sfruttate a fini sessuali;
157. invita l'UE ad accordare priorità alla lotta contro la tratta di esseri umani nelle sue politiche sia interne che esterne, rivolgendo un'attenzione particolare alla protezione delle vittime; chiede di intensificare e rivedere periodicamente gli sforzi dell'Unione; sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di buone pratiche e lo smantellamento delle reti di traffico internazionale, che fanno anche ricorso a Internet per trovare nuove vittime; ribadisce la necessità che tutti gli Stati membri dell'Unione attuino la direttiva 2011/36/UE e la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016;

Discriminazione fondata sulla casta

158. condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che subiscono una discriminazione legata alla casta, le quali si vedono

tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani basilari e dello sviluppo; invita l'UE ad adottare una politica finalizzata a dirigere l'azione per l'eliminazione della discriminazione fondata sulla casta e a includere obiettivi politici sulla discriminazione fondata sulla casta nel nuovo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia;

Diritti LGBTI

159. deplora che l'omosessualità sia tuttora sanzionata penalmente in 78 paesi, sette dei quali prevedono la pena di morte (Arabia Saudita, Nigeria, Mauritania, Sudan, Sierra Leone, Yemen, Afghanistan, Iran, Maldive e Brunei), e che in 20 paesi siano ancora configurate come reato le identità transgender; condanna fermamente il recente aumento di leggi discriminatorie e ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro gli individui sulla base del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere non debbano restare impuniti; incoraggia un rigoroso controllo della situazione in Nigeria, Uganda, Malawi, India e Russia, dove nuove leggi o recenti sviluppi giuridici minacciano gravemente la libertà delle minoranze sessuali; riafferma il proprio sostegno all'incessante lavoro dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani volto a contrastare tali leggi e pratiche discriminatorie, nonché, più in generale, al lavoro delle Nazioni Unite su questo tema;
160. sostiene l'idea che il SEAE debba accordare priorità alle sue azioni in tale ambito e concentrarsi in modo particolare sulle situazioni in cui è in vigore la pena di morte e/o le persone LGBTI sono sottoposte a torture e maltrattamenti, condannando tali pratiche conformemente agli orientamenti dell'UE sulla pena di morte e a quelli in materia di tortura e altri pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
161. accoglie positivamente l'adozione, nel giugno 2013, degli orientamenti dell'Unione per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI); invita il SEAE e la Commissione a sollevare la questione dei diritti delle persone LGBTI nei dialoghi politici e in materia di diritti umani con i paesi terzi e nelle sedi multilaterali; sottolinea l'importanza che la Commissione e il SEAE continuino a sollevare la questione dei diritti delle persone LGBTI nei dialoghi politici e in materia di diritti e umani e ricorrano all'EIDHR per sostenere le organizzazioni che difendono i diritti delle persone LGBTI consentendo loro di sfidare le leggi e le discriminazioni omofobe e transfobiche nei loro confronti, sensibilizzando il grande pubblico nei confronti della discriminazione e della violenza subite da persone di diversi orientamenti sessuali e identità di genere e garantendo che sia prestata assistenza di emergenza (comprese l'assistenza psicosociale e medica, le misure di mediazione e di reintegrazione) a coloro che hanno bisogno di tale sostegno;
162. prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette; incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di

diritti umani e civili;

163. invita la Commissione e l'OMS a eliminare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per porre fine alla patologizzazione delle identità transgender; incoraggia gli Stati a garantire procedure rapide, accessibili e trasparenti di riconoscimento del genere, che rispettino il diritto all'autodeterminazione;
164. accoglie con favore il crescente sostegno politico per la messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere, come espresso dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, e condivide il punto di vista secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all'integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;
165. accoglie positivamente l'annullamento, nell'ottobre 2013, della legge moldova che vietava la "diffusione di relazioni diverse da quelle contemplate dal matrimonio o dalla famiglia" e invita gli altri paesi della regione a seguire l'esempio della Moldavia;

Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali

166. sottolinea che le comunità minoritarie nazionali hanno esigenze specifiche, e che pertanto la piena ed effettiva uguaglianza tra le persone appartenenti a una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza dovrebbe essere promossa in tutti gli ambiti della vita economica, sociale, politica e culturale;

Diritti delle persone con disabilità

167. accoglie favorevolmente la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce l'importanza di una sua efficace attuazione da parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni dell'Unione e sottolinea, in particolare, la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e la totalità dei diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche pertinenti dell'UE, compreso il settore della cooperazione allo sviluppo, e pone l'accento sul carattere prescrittivo e orizzontale di tale questione; evidenzia l'importanza che l'Unione agisca in cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, al fine di garantire che i programmi di sviluppo internazionali tengano conto delle esigenze in termini di accessibilità delle persone con disabilità;
168. incoraggia il VP/AR a continuare a sostenere il processo di ratifica e attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte di quei paesi che non l'hanno ancora ratificata o attuata;
169. esorta il SEAE a rivolgere un'attenzione minuziosa alle osservazioni e raccomandazioni per paese pubblicate dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità nonché alle relazioni degli Stati, e a sollevare in modo sistematico queste preoccupazioni nei dialoghi politici con i paesi interessati e nelle

dichiarazioni pubbliche; invita la Commissione a preparare ed elaborare principi guida dell'UE volti a promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone con disabilità, onde garantire una politica sistematica e coerente a tale proposito, anche nei suoi dialoghi e nei negoziati con i paesi terzi;

170. chiede alla Commissione e al SEAE di incoraggiare le delegazioni dell'Unione in tutto il mondo a collaborare con la società civile per promuovere l'effettivo esercizio dei diritti umani da parte delle persone con disabilità;

Diritti dei minori

171. ribadisce l'invito alla Commissione affinché proponga una strategia ambiziosa e completa sui diritti dei minori e un piano d'azione per i prossimi cinque anni, come richiesto nella risoluzione summenzionata del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia;
172. vede positivamente la cooperazione dell'UE con l'UNICEF e altre organizzazioni e ONG impegnate a favore dei diritti dei minori, che ha portato a definire una serie di strumenti per l'integrazione dei diritti dei bambini nella cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei principali OSM e di programmi di tutela dei minori ai fini dell'attuazione dei diritti dei minori, in particolare in contesti fragili; accoglie con favore, in particolare, il manifesto dei diritti dell'infanzia e incoraggia più deputati al Parlamento europeo, nonché parlamentari nazionali, a sottoscrivere il manifesto e a diventare "sostenitori dei diritti dei bambini"; accoglie con favore l'uso del denaro del Premio Nobel assegnato all'Unione europea per aiutare i bambini in situazioni di conflitto; ricorda l'importanza di fornire sostegno psicologico a tutti i minori che sono stati direttamente esposti a episodi di violenza o che sono vittime di guerra; sottolinea l'importanza di garantire accesso all'istruzione ai minori coinvolti in conflitti; accoglie con favore la partecipazione dell'UE alla terza conferenza mondiale sul lavoro minorile, tenutasi a Brasilia nell'ottobre 2013, e ai negoziati per la dichiarazione tripartita sul lavoro minorile;
173. sottolinea che è necessario contrastare tutte le forme di lavoro minorile forzato e di sfruttamento dei minori; invita a migliorare l'attuazione della legislazione nazionale e internazionale in vigore che promuove una maggiore consapevolezza riguardo agli abusi sui minori nel mercato del lavoro;
174. invita la Commissione e il SEAE a continuare ad agire nel campo dei diritti dei minori, incentrando gli sforzi in particolare sulla violenza contro i bambini, compresa la tortura, poiché di recente sono stati segnalati casi di tortura e detenzione di bambini; chiede che sia prestata particolare attenzione ai problemi del lavoro minorile forzato, della povertà infantile e della malnutrizione infantile, e, in tale contesto, agli obiettivi di educazione universale primaria, alla riduzione della mortalità infantile, ai matrimoni precoci e alle pratiche dannose, al disarmo, riabilitazione e successiva reintegrazione dei minori arruolati in gruppi armati, nonché all'inserimento della questione dei bambini stregoni all'ordine del giorno del dialogo sui diritti umani con i paesi interessati; sottolinea l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne dell'UE, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti

umanitari, al fine di garantire finanziamenti adeguati e aumentare il livello di protezione dei minori in situazioni di emergenza; invita il VP/AR a riferire a cadenza annuale al Parlamento sui risultati conseguiti nell'azione esterna dell'UE incentrata sui minori; sottolinea che bambini e adolescenti dovrebbero svolgere solo lavori che non incidano negativamente sulla loro salute e sul loro sviluppo personale e non interferiscano con la loro scolarità; sottolinea l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne dell'UE;

175. rileva che la convenzione sui diritti dell'infanzia chiede misure legislative, amministrative, sociali ed educative in tema di lavoro minorile, riconoscendo l'esigenza di un approccio multidimensionale; sottolinea che, ai fini di un'efficace applicazione delle leggi, queste devono essere accompagnate da interventi politici che offrano alternative sotto forma di istruzione e formazione professionale, unitamente a misure di protezione sociale che vadano a beneficio dei minori e delle famiglie;
176. invita l'UE a continuare a promuovere un ambiente favorevole alla prevenzione e all'eliminazione del lavoro minorile, a un dialogo sociale nonché a un'azione concertata tra settori pubblico e privato ai fini dell'eradicazione del lavoro minorile; sottolinea la necessità di fornire sostegno alla lotta contro il lavoro minorile rafforzando le capacità dei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto;
177. ribadisce la necessità di intensificare gli sforzi per applicare la strategia di attuazione riveduta degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati; chiede, in tale contesto, un utilizzo più efficace delle risorse disponibili a titolo dello strumento di stabilità e dello strumento finanziario per la democrazia e i diritti umani per affrontare il fenomeno dei bambini soldato; incoraggia l'UE ad approfondire ulteriormente la sua cooperazione con il rappresentante speciale delle Nazioni unite per i bambini coinvolti nei conflitti armati, sostenendo i relativi piani d'azione e i meccanismi di controllo e di comunicazione; chiede la ratifica universale della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, in particolare del terzo Protocollo opzionale, che permetterà ai bambini di presentare le loro denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; invita la Commissione e il VP/AR a esplorare modalità per consentire all'UE di aderire unilateralmente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;
178. rileva che la denutrizione e malnutrizione infantili nei paesi in via di sviluppo sono fonte di grave preoccupazione; accoglie con favore a tale proposito il quadro d'azione adottato durante la seconda conferenza internazionale sulla nutrizione, che stabilisce un obiettivo globale di riduzione del 40% del numero di bambini di età inferiore a cinque anni con ritardi di crescita;
179. ribadisce che l'accesso all'istruzione è un diritto fondamentale del bambino, sancito dall'articolo 28 della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso dei minori a un'assistenza sanitaria e a servizi di qualità in tutte le azioni intraprese dall'Unione e dai suoi Stati membri;

180. deplora che nel mondo vi siano ancora paesi restii a firmare la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che forniscono orientamenti dettagliati per lo sviluppo di società inclusive per la protezione dei minori con disabilità;
181. invita l'Unione e i suoi Stati membri ad attuare politiche concertate di aiuto umanitario e di sviluppo in uno sforzo volto combattere la malnutrizione infantile;

Diritti delle popolazioni indigene

182. rileva con preoccupazione che sono soprattutto le popolazioni indigene a rischiare di essere discriminate e sono, inoltre, particolarmente vulnerabili a cambiamenti e perturbazioni di carattere politico, economico, ambientale e lavorativo; rileva che la maggior parte vive al di sotto della soglia di povertà e ha un accesso limitato o inesistente alla rappresentanza, al processo decisionale o al sistema giudiziario; esprime particolare preoccupazione per le segnalazioni riguardanti la pratica diffusa dell'accaparramento delle terre, dei trasferimenti forzati e delle violazioni dei diritti umani a seguito di conflitti armati;

L'azione dell'UE in materia di migrazione e profughi

183. denuncia il numero di morti in mare nel Mediterraneo, stimato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel suo rapporto "Fatal Journeys" (Viaggi fatali), a 3 000 persone nel 2013, il che rende questo mare la regione più letale al mondo per la migrazione irregolare; è estremamente preoccupato per le informazioni sugli abusi dei diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo durante il loro viaggio verso l'UE; invita l'Unione e gli Stati membri a collaborare con le Nazioni Unite, con i meccanismi regionali, con i governi e con le ONG per affrontare tali problemi; sottolinea l'urgente necessità di sviluppare politiche più incisive e più integrate che siano maggiormente radicate nel principio di solidarietà a livello dell'Unione, in modo da affrontare le questioni urgenti connesse a migranti, profughi e richiedenti asilo in forma coerente con il diritto internazionale dei diritti umani e la dignità umana fondamentale, e invita l'UE a garantire norme comuni efficaci per le procedure di accoglienza in tutta l'Unione, al fine di proteggere i minori non accompagnati e i più vulnerabili; invita il VP/AR, il commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza e il SEAE a intensificare la cooperazione e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, compresi l'accoglienza e il reinsediamento dei rifugiati, e a contribuire ai servizi di ricerca e salvataggio per assistere i migranti in situazioni di emergenza in mare mentre tentano di raggiungere le coste dell'UE; rammenta a tale proposito la necessità di rispettare il principio di non respingimento in acque europee e internazionali, come confermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; ricorda l'impegno della Commissione a sviluppare canali adeguati di migrazione legale; invita pertanto gli Stati membri ad attuare interamente il pacchetto comune dell'UE in materia di asilo adottato di recente e la legislazione comune sulla migrazione e chiede, a tal fine, l'attuazione del meccanismo di gestione delle crisi previsto all'articolo 33 del regolamento di Dublino, che introdurrebbe un contingente minimo chiaramente definito per Stato membro, al fine di ottenere in tempi brevi un meccanismo operativo di gestione delle crisi per la redistribuzione in

modo da ridurre la pressione sugli Stati membri maggiormente colpiti qualora la quota minima sia nettamente superata; invita gli Stati membri a partecipare ai programmi di reinsediamento e a intensificare lo sviluppo di programmi di protezione regionale nelle zone più colpite; sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione illegale; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a rivolgere un'attenzione minuziosa ai paesi in cui la tratta o il traffico di esseri umani ha origine, ai paesi di passaggio e ai paesi di destinazione; invita il VP/AR e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la dimensione esterna dell'Unione, lavorando insieme ai paesi di origine e di transito, inclusi i paesi partner dell'UE, in particolare nella regione mediterranea, sollevando sistematicamente tali questioni nei dialoghi politici con i paesi interessati e in dichiarazioni pubbliche, e promuovendo il più alto livello di cooperazione con tali paesi per smantellare le reti illegali operanti nel traffico di migranti e combattere le associazioni mafiose che traggono profitto dalla tratta e dal traffico di esseri umani;

184. ritiene che i minori migranti siano particolarmente vulnerabili, in particolare quando non accompagnati; rammenta che i minori non accompagnati sono in primo luogo minori e che il trattamento nei loro confronti deve fondarsi sul principio guida della protezione dei minori piuttosto che sulle politiche di immigrazione, rispettando in tal modo il principio cardine dell'interesse superiore del minore;
185. incoraggia il VP/AR e il SEAE a continuare a sostenere il processo di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del relativo protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, del protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, e del protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle munizioni,
186. invita l'UE a garantire che la negoziazione e l'attuazione di tutti gli accordi di cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con gli Stati non UE siano conformi al diritto internazionale dei diritti umani, al diritto internazionale dei rifugiati e al diritto internazionale marittimo e chiede di essere consultato prima della loro conclusione; chiede maggiore trasparenza nei negoziati di tali accordi e l'integrazione di meccanismi di controllo per valutare l'impatto sui diritti umani della cooperazione in materia di migrazione con gli Stati non UE nonché misure di controllo alle frontiere, compresi Frontex ed Eurosur; insiste affinché i diritti umani rivestano un ruolo importante nel settore della migrazione e dell'asilo; chiede pertanto che il responsabile per i diritti fondamentali di Frontex e gli specialisti della formazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo siano dotati di congrui finanziamenti che consentano loro di realizzare attività di valutazione e monitoraggio nonché di seguire le migliori prassi;
187. invita la Commissione a effettuare una valutazione permanente dei suoi programmi di migrazione e di controllo alle frontiere negli Stati UE e non UE, al fine di proporre misure migliorate per prevenire le violazioni dei diritti umani e di condividere le migliori prassi;

188. incoraggia l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo a sviluppare partenariati con i paesi terzi nell'ottica di rafforzare la tutela internazionale dei richiedenti asilo;
189. accoglie positivamente l'aggiunta del criterio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali all'elenco dei criteri chiave presi in considerazione per l'avvio di negoziati con paesi terzi in ordine ad accordi di esenzione dal visto²⁵; invita la Commissione a utilizzare questo nuovo criterio come leva per approfondire il dialogo sui diritti dell'uomo con i paesi terzi nel quadro strategico ed economico rappresentato dai negoziati sui visti;
190. condanna la crescente criminalizzazione della migrazione irregolare all'interno dell'UE a spese dei diritti umani delle persone interessate; esorta a provvedere senza indugio alla creazione delle necessarie tutele dei diritti umani, nonché di meccanismi di responsabilizzazione e applicazione;
191. chiede alla Commissione e al SEAE di partecipare attivamente al dibattito sul termine "rifugiato climatico", compresa la sua eventuale definizione giuridica nel diritto internazionale o in qualsiasi accordo internazionale giuridicamente vincolante;
192. riconosce l'apolidia come un problema significativo sul piano dei diritti umani; invita la Commissione e il SEAE a combattere l'apolidia in tutte le azioni esterne dell'UE, in particolare affrontando nelle legislazioni nazionali la discriminazione fondata sul genere, la religione o lo status di minoranza, promuovendo il diritto dei minori a una cittadinanza e sostenendo la campagna dell'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) volta a porre fine all'apolidia entro il 2024;

Diritti umani e sviluppo

193. sottolinea che il rispetto dei diritti umani, ivi inclusi i diritti economici, culturali, sociali e ambientali, l'accesso all'alimentazione, la buona governance, i valori democratici, la pace, la sicurezza e l'accesso a un sistema giudiziario equo ed efficiente, costituisce una condizione essenziale per la riduzione della povertà e della disuguaglianza e per la realizzazione degli OSM; ritiene che i diritti umani debbano essere integrati in modo trasversale in tutti gli obiettivi e gli indicatori nell'agenda post-2015; evidenzia inoltre che l'attuazione di tale agenda deve basarsi su solidi meccanismi di trasparenza e responsabilizzazione; afferma che gli impegni relativi alla governance e ai diritti umani devono essere misurabili e monitorabili;
194. rammenta che l'ONU ha riconosciuto che senza un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani non è possibile raggiungere interamente gli obiettivi di sviluppo; invita l'UE a restare vigile garantendo che la questione dei difensori dei diritti umani e dello spazio della società civile sia espressamente integrata

²⁵ Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

nelle discussioni post-OSM;

195. evidenzia l'interconnessione tra povertà estrema e mancato rispetto dei diritti umani e sottolinea la necessità di mettere a punto un insieme di principi sull'applicazione delle norme e dei criteri relativi ai diritti umani nel contesto della lotta contro la povertà estrema;
196. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) nel conseguire il rispetto dei diritti umani; ribadisce a tal fine la necessità di adottare senza remore le linee guida, le valutazioni d'impatto e i meccanismi di controllo e di comunicazione necessari per fare della coerenza delle politiche per lo sviluppo una realtà nelle politiche dell'Unione e in quelle degli Stati membri, in particolare nel commercio e nell'agricoltura; è del parere che l'UE debba mantenere la propria leadership politica in tale ambito; invita, pertanto, l'UE a collaborare con paesi partner impegnati per varare iniziative internazionali (nel quadro delle Nazioni unite, del G20, ecc.) intese a trasformare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in un'agenda universale;
197. invita l'UE e gli Stati membri a coordinare meglio le proprie agende per lo sviluppo nello spirito del trattato di Lisbona, ponendo la politica di sviluppo in primo piano nelle relazioni esterne dell'UE, affinché le priorità nazionali e le agende europee per la promozione dei diritti umani siano meglio coordinate attraverso lo sviluppo, tenuto conto delle complessità intrinseche della politica di sviluppo dell'UE;
198. invita il SEAE, sotto il coordinamento del VP/AR, a collegare meglio la politica estera e di sicurezza alla politica di sviluppo, al fine di creare sinergie e garantire un approccio coerente finalizzato all'applicazione universale dei diritti umani attraverso la politica di sviluppo dell'UE; invita altresì l'UE a coordinarsi meglio all'esterno con le economie emergenti, come i paesi BRICS, in sedi multilaterali al fine di affrontare problemi di governance globali e promuovere i diritti umani attraverso il coordinamento delle loro diverse agende di sviluppo;
199. esorta l'UE a integrare in modo più efficace i diritti umani e la democrazia in tutta la cooperazione allo sviluppo e a far sì che i programmi di sviluppo dell'UE contribuiscano all'adempimento da parte dei paesi partner dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani;
200. sottolinea l'importanza di collegare gli aiuti allo sviluppo con sforzi credibili di democratizzazione;
201. invita il comitato per la valutazione d'impatto, sotto la supervisione del Presidente della Commissione, a garantire che l'impatto sulla situazione dei diritti umani sia tenuto in considerazione quando si parla dei progetti di cooperazione allo sviluppo dell'UE e viceversa;
202. riconosce l'importanza di coinvolgere attivamente le ONG nella pianificazione, nell'applicazione e nella valutazione delle disposizioni relative ai diritti umani, onde coinvolgere quanto più possibile la società civile al momento di definire le politiche e di garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di diritti umani;

203. plaude alla nuova iniziativa del corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EU Aid Volunteers), che nel periodo 2014-2020 offrirà a circa 18 000 persone dell'UE e di paesi terzi l'opportunità di partecipare a operazioni umanitarie in tutto il mondo, dove è maggiormente necessario l'aiuto, e di dare prova di solidarietà fornendo un aiuto alle comunità colpite da disastri naturali o provocati dall'uomo;
204. chiede una un'azione UE concertata per affrontare il problema dell'accaparramento di terre, promuovendo garanzie adeguate per prevenirlo nei paesi interessati e presso le imprese dell'UE e di altri Stati europei presenti in tali paesi; osserva che il negato accesso alla terra e alle risorse naturali per i poveri delle regioni rurali e urbane è una delle cause principali della fame e della povertà nel mondo, con conseguenze sulla capacità delle comunità locali di godere dei loro diritti umani e, in particolare, del loro diritto a un'alimentazione adeguata; chiede una valutazione dell'impatto della politica commerciale dell'UE sull'accaparramento di terre; accoglie con favore la partecipazione dell'UE allo sviluppo degli orientamenti globali volontari sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, adottati sotto l'egida dell'ONU, e chiede la loro attuazione e l'adozione di linee guida vincolanti per impedire l'accaparramento di terre; sottolinea, tuttavia, l'urgente necessità di integrare le questioni dei diritti umani e della riduzione della povertà nel processo decisionale riguardo all'acquisizione o all'affitto a lungo termine di vaste aree di terreno da parte di investitori; ritiene che la risposta dell'UE a questa problematica costituisca un'importante prova del suo impegno a muoversi verso un approccio basato sui diritti nella sua politica di cooperazione allo sviluppo, come previsto dal trattato di Lisbona, attraverso il quale la politica di sviluppo dell'UE contribuirebbe ulteriormente allo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con lo scopo principale di eliminare la povertà nel mondo; invita l'UE a impegnarsi a favore di una transizione radicale verso l'agro-ecologia quale mezzo per garantire il diritto all'alimentazione, in linea con le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione;
205. osserva con profonda preoccupazione che le popolazioni indigene sono particolarmente colpite dalle violazioni dei diritti umani legate all'estrazione di risorse; invita il SEAE a promuovere quadri normativi e iniziative rigorosi, intesi ad assicurare la trasparenza e la buona governance nel settore minerario e in altri settori legati alle risorse, che rispettino il consenso libero, previo e informato dalle popolazioni locali e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
206. osserva con profonda preoccupazione che i gruppi vulnerabili sono particolarmente colpiti dalle violazioni dei diritti umani legate al degrado ambientale, dal momento che la diffusione delle piantagioni monocoltura e lo sfruttamento forestale, nonché le infrastrutture e il sostegno allo sviluppo del gas e del petrolio, ai biocarburanti, all'estrazione mineraria o all'energia idroelettrica su ampia scala, stanno tutti provocando disboscamento e degrado forestale; invita la Commissione ad attuare il settimo piano d'azione per l'ambiente e ad elaborare un piano esaustivo per fermare il disboscamento e il

degrado forestale e i relativi impatti sul piano ambientale, sociale e umano;

207. segnala che l'attuazione di programmi di sviluppo, istruzione e sanità permette non solo di contrastare la povertà ma anche di combattere il terrorismo internazionale; chiede all'UE di elaborare ulteriori strategie sul modello di quella del SEAE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel;
208. sottolinea che, nonostante i progressi già raggiunti riguardo all'accesso all'acqua potabile e a strutture igienico-sanitarie, vi sono ancora circa 2,6 miliardi di persone che non dispongono di una latrina e 1,1 miliardi di persone senza accesso ad alcun tipo di acqua potabile; sostiene che ciò dipende non solo dalla mancanza di risorse, ma anche da una mancanza di volontà politica; invita pertanto i governi a garantire l'accesso ad acqua potabile sicura e a strutture igienico-sanitarie, con un'attenzione particolare alle donne e ai bambini;
209. chiede una strategia politica ambiziosa a lungo termine e un piano d'azione in materia di salute pubblica, innovazione e accesso ai farmaci che, tra l'altro, esplori nuovi meccanismi di incentivi per la ricerca e lo sviluppo, come delineato nella relazione 2012 del gruppo di lavoro consultivo di esperti dell'OMS sulla ricerca e lo sviluppo: finanziamento e coordinamento, per salvaguardare il diritto a un tenore di vita adeguato per la salute e il benessere di ogni persona senza distinzione di razza, religione, credo politico o condizione economica o sociale; sottolinea che donne e ragazze continuano a essere le più colpite dalla pandemia di HIV e sono anche le più coinvolte nell'assistenza ai pazienti delle loro comunità;

Eventi culturali e sportivi internazionali e diritti umani

210. denuncia la prassi sempre più diffusa da parte di Stati autoritari di ospitare mega eventi sportivi o culturali per rafforzare la propria legittimità internazionale limitando ulteriormente il dissenso interno; invita l'UE e gli Stati membri a collaborare con le federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile sulle modalità della loro partecipazione a tali eventi, compresi i primi Giochi europei a Baku nel 2015 e la Coppa del mondo FIFA in Russia nel 2018; chiede lo sviluppo di un quadro politico dell'UE su sport e diritti umani e l'inclusione di impegni pertinenti nel prossimo piano d'azione sui diritti umani;
211. Ribadisce che, nel quadro della universalità dei diritti umani, e sulla base delle convenzioni UNESCO, la diversità e il patrimonio culturali sono eredità del mondo e che la comunità internazionale ha il dovere di cooperare per la loro tutela e valorizzazione; ritiene che le forme intenzionali di distruzione del patrimonio culturale e artistico, così come sta accadendo attualmente in Iraq e in Siria, dovrebbero essere perseguite come crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

Potenziamento dell'azione del Parlamento europeo in materia di diritti umani

212. ribadisce il proprio impegno per il continuo miglioramento delle proprie procedure, processi e strutture, al fine di garantire che i diritti umani e la democrazia siano al centro delle sue azioni e politiche; richiama l'attenzione sul

suo impegno storico a favore dei diritti umani, in particolare attraverso il suo Premio Sacharov per la libertà di pensiero; ritiene inoltre che un'efficace cooperazione a livello di Parlamento e l'integrazione sistematica dei diritti umani siano indispensabili affinché la sottocommissione per i diritti dell'uomo possa adempiere alla missione conferitale nel regolamento di "garantire la coerenza tra tutte le politiche esterne dell'Unione e la sua politica in materia di diritti umani";

213. chiede una migliore attuazione degli orientamenti destinati alle delegazioni interparlamentari del Parlamento europeo sulla promozione dei diritti umani e della democrazia e invoca un riesame di tali orientamenti da parte della Conferenza dei presidenti di delegazione in collaborazione con la sottocommissione per i diritti dell'uomo; raccomanda, in tale contesto, di sollevare in modo più sistematico e trasparente le questioni relative ai diritti umani, in particolare i casi specifici cui fanno riferimento le risoluzioni del Parlamento e i casi di vincitori e candidati al premio Sakharov in situazioni di rischio, durante le visite di delegazione nei paesi terzi e di riferire in merito alle azioni intraprese alla sottocommissione per i diritti dell'uomo per iscritto nonché, ove ciò sia politicamente giustificato, mediante una specifica sessione di resoconto;
214. sottolinea la necessità di portare avanti la riflessione sulle modalità più adeguate per massimizzare la credibilità, la visibilità e l'efficacia delle risoluzioni del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, nonché la necessità che tutte le istituzioni europee e il Fondo europeo per la democrazia agiscano in sincronia e garantiscano un seguito adeguato; sottolinea in particolare la necessità di dare un seguito istituzionale alle questioni sollevate nelle risoluzioni d'urgenza del Parlamento;
215. incoraggia la discussione sull'inclusione dei diversi strumenti a disposizione del Parlamento per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei diritti umani in un unico documento strategico, che sarà approvato dal Parlamento in seduta plenaria; invita a creare un sito web regolarmente aggiornato che elenchi i difensori dei diritti umani menzionati nelle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo e a istituire un gruppo di lavoro interno al Parlamento incaricato di seguire i casi dei difensori riportati nell'elenco, in tutto il mondo, incoraggiando le delegazioni a recarsi nei paesi terzi per incontrarli;

o

o o

216. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 69^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'Unione europea.

